




DELFINO&PARTNERS SpA

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SOCIETARIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ECONOMISTI, GIURISTI

Marzo 2024



appunti del ragioniere



CONTABILITA' E FISCO.....	10
RACCORDO TRA GLI ACCANTONAMENTI NEL PROSPETTO EQUILIBRI A RENDICONTO.....	10
DETERMINA GIACENZA CASSA VINCOLATA VA FATTA OGNI ANNO.....	10
SPAZIO PER QUATTRO VARIAZIONI IN CONTO COMPETENZA 2024.....	10
CORTE CONTI, RILIEVI SUL RENDICONTO.....	11
CASSA VINCOLATA, ARCONET FORMULA TRE IPOTESI NORMATIVE.....	12
SPENDING REVIEW INFORMATICA IN CONFERENZA STATO CITTA'.....	12
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI, IL MANCATO ACCANTONAMENTO E' GRAVE IRREGOLARITA'.....	13
RILEVANTE IVA LA LOCAZIONE DI ALLOGGI (SOCIALI), MA SENZA DETRAZIONE.....	14
RACCORDO RESIDUI ATTIVI - CREDITI.....	15
RACCORDO RESIDUI PASSIVI - DEBITI.....	15
ACCERTAMENTI REIMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.....	16
"INTERRAMENTO" LINEE TELEFONICHE CON IVA ORDINARIA.....	16
RACCORDO TRA IL MODELLO A1, LE RILEVAZIONI IN ECONOMICO PATRIMONIALE E GLI ALTRI MODELLI DEL RENDICONTO.....	17
PIANO DEI CONTI UNICO PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 2025.....	17
PROSPETTO VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO.....	18
RENDICONTO FINANZIARIO PER LA VARIAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA.....	18
RENDICONTO 2023, LA RELAZIONE DEI REVISORI.....	19
DOCUMENTI A SOLI FINI CONTABILI TRAMITE SDI E FATTURE ESTERE EXTRA.....	19
CAMBIA IL RAPPORTO TRA LA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE.....	19
RACCORDO TRA MODELLO A1 E IL PROSPETTO EQUILIBRI A RENDICONTO 02 E 03.....	20
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E RESIDUI VETUSTI, RILIEVI CORTE CONTI.....	21
PNRR LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' AUMENTANO AL 30%.....	21



DOCENTE PART TIME: LEZIONI PRIVATE CON PARTITA IVA E REGIME FORFETTARIO.....	22
RIORDINO DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE.....	23
FCDE COLONNA B MODELLO A1 STRATEGICO UTILIZZO IN COMPETENZA.....	24
RETTIFICA FONDI COVID IN COLONNA F.....	24
PUBBLICATE LE SPETTANZE ERARIALI 2024.....	25
CASSA VINCOLATA, RICONCILIAZIONE CON I VINCOLI DEL TESORIERE.....	25
ROTTAMAZIONE CARTELLE: LE PRIME TRE RATE SONO DA PAGARE ENTRO IL 15 MARZO.....	25
CORTE CONTI, STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR E PNC.....	26
PAGATO ANTICIPO SUL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE.....	26
SCADE OGGI IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.....	27
RIFORMA FISCALE, IL GOVERNO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE.....	27
UNA SEZIONE PNRR NELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO.....	27
NUOVE RIDUZIONI TEMPI DI PAGAMENTO.....	29
VERIFICA DEL MODELLO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO AL RENDICONTO.....	30
ARCONET FAQ SULLE OPERAZIONI SOSPESE DI CASSA A FINE ANNO.....	31
APPLICAZIONE DI AVANZO ACCANTONATO PRESUNTO.....	32
SITUAZIONE ECONOMICA DA RIPORTARE NEL CORPO DELLA DELIBERA DI RENDICONTO.....	34
PARAMETRI DEFICITARI, OGNUNO RICHIEDE SPECIFICA ANALISI.....	34
VIGILANZA SUGLI AGENTI CONTABILI.....	35
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN LINEA CON STANZIATO DI CASSA.....	35
PAGAMENTO CONTRIBUTI 5 PER MILLE 2024.....	36
FONDI NON NATIVI PNRR TORNANO A FINANZIAMENTO NAZIONALE.....	36
FINANZA E CONTABILITA' LOCALE, CRITICITA' RILEVANTE DALLA CORTE CONTI.....	37
CONTABILIZZAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEI RESIDUI.....	38
COSAP SULLE ANTENNE, NON CORRETTO IL SISTEMA FORFETTARIO.....	39



RETTIFICA RISTORI COVID, LA PROCEDURA DA SEGUIRE.....	40
ATTENZIONE ALLE FALSE COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE.....	40
PNRR 4: AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA ENTRO IL 2 APRILE.....	41
DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE, TRANSAZIONI.....	41
RINEGOZIAZIONE AL RIBASSO DEL CANONE DI LOCAZIONE ATTIVO.....	42
RELAZIONE DI FINE MANDATO, LINEE GUIDA CORTE CONTI.....	42
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ENERGIA ELETTRICA E GAS.....	43
CERTIFICAZIONE DEI 4 OBIETTIVI SOCIAL SUI SOGEI.....	44
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CONSOLIDATA E' UN MUTUO ATIPICO.....	44
CONCESSIONI D'ACQUA: BASE IMPOSTA DI REGISTRO.....	45
ENTRATE DA SERVIZI AEROPORTUALI RILEVFANTI IVA (ANCHE) IN CAPO AI COMUNI.....	45
STRADA URBANA A SCORRIMENTO CON IVA AGEVOLATA.....	46
MOVIMENTAZIONI A PATRIMONIO DA TITOLO II, ADEGUARE ANCHE LE RISERVE.....	47
DECRETO LEGGE MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI.....	47
CENTRI ESTIVI, RENDICONTAZIONE SPESE 2023.....	48
RESIDUI ATTIVI STRALCIATI, TENERE TRACCIA.....	48
DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, I TEMPI DA RISPETTARE.....	49
PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SU AGEVOLAZIONI FISCALI.....	50



PERSONALE.....	51
AUMENTO DELLA PARTE VARIABILE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINO AL 5%.....	51
CICLO DELLE PERFORMANCE E DEFINIZIONE OBIETTIVI: UNA QUESTIONE DI METODO.....	51
DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITA' SOLO PER INCREMENTI EFFETTIVI.....	52
PUBBLICO IMPIEGO: PROGRESSIONE ECONOMICA INTERNA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE.....	52
TASSAZIONE SEPARATA PER LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DELLA LAUREA.....	53
RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI.....	55
VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI SPESE DI PERSONALE.....	56
SE L'AMMINISTRAZIONE NON FISSA GLI OBIETTIVI, IL DIRIGENTE CHIEDE IL DANNO.....	56
DIFFERITA AL 30 APRILE LA SCADENZA PER LA RILEVAZIONE DEI PERMESSI L. 104.....	57
ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO, DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTE E REVISORI.....	58
ASSUNZIONI ENTI LOCALI CRATERI SISMA IN CONFERENZA UNIFICATA.....	58
PARERI SU PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE E DEBITI FUORI BILANCIO.....	59
RECLUTAMENTO DI GIOVANI NEGLI ENTI LOCALI, QUADERNO ANCI.....	59
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE, QUADERNO ANCI.....	60
RISCONTRO CORTE CONTI SUL LAVORO A DISTANZA.....	60
RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024.....	61
SUL RIFIUTO DI UN INCARICO DI (EX) POSIZIONE ORGANIZZATIVA.....	61
INTERESSI MORATORI, RISARCIMENTO DANNO SUI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI.....	62
PARERE SUL FABBISOGNO DI PERSONALE, LE INFORMAZIONI RILEVANTI.....	62
INCARICHI EX ART. 110 DA VALUTARE I PRESUPPOSTI.....	62
PARERE FUNZIONE PUBBLICA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO.....	63
PARERE FUNZIONE PUBBLICA SUL CONGEDO PARENTALE.....	64



IL DIPENDENTE E' ASSOLTO, MA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RESTA.....	64
TRIBUTI.....	65
MEF, PRECISAZIONI SULL'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....	65
DELIBERA ARERA 05 MARZO 2024 72/2024/R/RIF.....	66
FORMULA ESECUTIVA E PROCESSO TRIBUTARIO.....	67
IFEL: IL TERMINE DECADENZA FA I CONTI CON L'ANNO BISESTILE.....	67
NUOVO CODICE F24 PER "ILIA", L'IMU DEL FRIULI.....	68
ICI - AGEVOLAZIONE FISCALE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO CON VINCOLO SU UNA PORZIONE DEL BENE.....	68
IMU: BENI MERCE E REQUISITI PER ESENZIONE DAL VERSAMENTO.....	69
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2024, NOTA IFEL.....	70
IL FISCO CHE VERRA': APERTE LE CONSULTAZIONI PER I NUOVI TESTI UNICI.....	70
AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI, LA PROROGA COVID SCADE IL 25 MARZO.....	71
ARERA E LA BOZZA PER LA RACCOLTA DATI.....	72
EFFICACIA DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	72
IMU - LA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.....	73
IMPOSTA DI SOGGIORNO, GESTORE ERA RESPONSABILE DI IMPOSTA ANCHE PRIMA.....	74
ANCI CHIEDE LA PROROGA, ADEGUAMENTO PEF RIFIUTI E TARIFFE TARI.....	74
AGEVOLAZIONI IMU FABBRICATI MERCE NON HANNO EFFETTO RETROATTIVO.....	75
COSTO DEGLI INSOLUTI CREDITI TARI NEL PEF RIFIUTI.....	75

APPALTI - GESTIONALE.....	76
PROJECT FINANCING, DA VALUTARE L'IMPATTO SULLA FINANZA PUBBLICA.....	76
ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL RUP CARENTE DEI REQUISITI NECESSARI E STRUTTURA DI SUPPORTO.....	76
TERMINI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELLA P.A.....	77
PICCOLE OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DISPOSTI I PAGAMENTI.....	78
PROCEDURE DI GARA CENTRALI DI COMMITTENZA PER INTERVENTI PNRR.....	78
ANALISI DEL VALORE SULLE OPERE PUBBLICHE.....	79
DIGITALIZZAZIONE: AGGIORNATE LE FAQ DI ANAC.....	80
DELEGA APPALTI, PRENDE IL CIG LA STAZIONE DELEGATA.....	81
CONTROLLO DI GESTIONE PNRR, QUESTIONARIO CORTE CONTI.....	81
PER I PROGETTI EX PNRR SI CONTINUA A USARE IL REGIS.....	82
CONTABILIZZAZIONE NUOVO ANTICIPO LIQUIDITA' PNRR.....	82
CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI PNRR DOPO IL NUOVO DECRETO.....	83
DELIBERA DI GIUNTA RICOGNIZIONE DEI PROGETTI NON NATIVI PNRR.....	83

VARIE.....	85
SICUREZZA PUBBLICA: IL COMUNE CHE EFFETTUA L'INTERVENTO DEVE RIVALERSI SUI PRIVATI INADEMPIMENTI.....	85
ASSOCIAZIONISMO COMUNALE IN CONFERENZA UNIFICATA.....	85
IL COMUNE SOCIO VERIFICA I VERBALI DEL CDA SOCIETA' IN HOUSE.....	86
PUBBLICATO IN G.U. IL DL PNRR 4.....	86
ELEZIONI EUROPEE, ADEMPIMENTI DEI COMUNI.....	87
IL FONDO PERDITE PARTECIPATE A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.....	87
NATURA DI "ENTE PUBBLICO" ED APPLICAZIONE DEL TUSP PER LE CCIAA.....	88
I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN AMBITO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI.....	89
SOCIETA' PUBBLICHE: ONERI DI TRASPARENZA PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE SVOLTE.....	90
ASSEVERAZIONE: LA RATIO E' LA SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	91
NASCE L'AUTORITY PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'.....	92
CONTROLLI INTERNI, SI STRINGONO LE MAGLIE.....	93
PNRR COMUNICATO MINISTERO SU REVISIONE DOTAZIONE PROGETTI E ADEMPIMENTI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	95
CONCORSI PUBBLICI: TRATTAMENTO DOMANDE CHE ESULANO DAL BANDO.....	95
APPLICABILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE.....	96
PROFILAZIONE DEL RESPONSABILE DI FASE -COMUNICATO ANAC.....	97
PNRR 4 NOTA DI LETTURA DELL'ANCI.....	98
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NEI PICCOLI COMUNI.....	98
RINNOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE: LE CENSURE DALL' AGCM.....	99
APPLICATIVO "PARTECIPAZIONI": AL VIA LA RILEVAZIONE.....	100
DISTINZIONE TRA LE FIGURE CONTRATTUALI DI SUBAPPALTO E DI FORNITURA.....	101
LA "CONTRATTAZIONE" DELLE ENTRATE.....	102

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA REGOLAMENTO.....	102
PRIMA DELLE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE SI FERMA.....	103
PNRR 4 LE PROPOSTE EMENDATIVE DEI COMUNI.....	105
PNRR 4 LE PROPOSTE EMENDATIVE DELLE PROVINCE.....	105
PRESUPPOSTI PER EMANARE ORDINANZE EXTRA ORDINEM.....	105
CONFERENZA UNIFICATA, INTESI RAGGIUNTE.....	106
AFFIDAMENTO SPL E SOCIETA' MISTE: LE CONSIDERAZIONI DEL TAR.....	106
PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE ELEZIONI.....	107
NUOVO TUEL AGGIORNATO.....	107
TQRIF SLITTA IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI ARERA.....	108
DL PNRR4 IN CONFERENZA UNIFICATA.....	108



CONTABILITA' E FISCO

RACCORDO TRA GLI ACCANTONAMENTI NEL PROSPETTO EQUILIBRI A RENDICONTO

Sabato 2 marzo

In sede di rendiconto emerge sovente una discrasia nell'esposizione delle quote accantonate nei prospetti A1; quadro generale riassuntivo; equilibri di bilancio. Soprattutto in sede di **EQUILIBRI**, non è correttamente riportata la quota accantonata in conto competenza nel passaggio da O1 (situazione di competenza) a O2 (equilibri di bilancio).

DETERMINA GIACENZA CASSA VINCOLATA VA FATTA OGNI ANNO

Sabato 2 marzo

La Corte Conti Marche con **delibera n. 155/2023** ha spiegato che “anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, **questa operazione va compiuta di anno in anno**, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr. Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP)”.
Ne consegue la necessità, più che mai sentita dopo la delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 17/2023, di quantificare i vincoli di cassa al 01.01.2024 con determina da assumere tempestivamente e di adeguare i vincoli di cassa 2024, in attesa che il Ministero Economia e Finanze trovi una soluzione “equilibrata”, nel rispetto istituzionale dell’orientamento Corte dei Conti.

SPAZIO PER QUATTRO VARIAZIONI IN CONTO COMPETENZA 2024

Domenica 3 marzo

Pur avendo approvato, e quindi quadrato, il bilancio 2024/2026, gli enti locali devono "fare spazio" alla competenza 2024 per quattro tipi di variazioni, se ricorrono:

-Spending review ordinaria + Spending review informatica, da finanziare con il fondo di solidarietà, che quindi non potrà più finanziare altre spese. Esempio: se dai conteggi che usciranno con Decreto ministeriale a fine marzo prossimo, emergerà un taglio al fondo di solidarietà comunale pari a 5 per un Comune che ha recepito fondo di solidarietà comunale 2024 per 100, sarà necessario tenere 100 FSC a Titolo I applicando però 5 a Missione 1 - Programma 03 - Titolo I - macroaggregato 04 - Capitolo trasferimenti a Ministeri ed



effettuare regolarizzo contabile con mandato versato in quietanza all'ente sul capitolo di entrata fondo di solidarietà. Questo significa che lo stanziamento di 5 in precedenza dedicato ad altra spesa sarà sacrificato. Occorre quindi accantonare fin d'ora risorse, tenendo conto che negli anni 2024 e 2025 si applica il taglio Spending review ordinaria + Spending review informatica, mentre negli anni 2026 - 2027 - 2028 si applica il solo taglio Spending review ordinaria;

-Restituzione quota a debito Fondi Covid di cui DM 8 febbraio 2024, per gli enti che sono a debito: in questo caso si applica 1/4 dell'avanzo vincolato aggiornato come da Decreto di conguaglio per finanziare stesso capitolo di spesa, con regolarizzo contabile;

-Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali per gli enti locali che non dimostrano conformità a uno dei tre parametri di cui Legge 145/2018 art. 1 commi da 858 a 872;

-Riaccertamento ordinario 2023 con reimputazione di spese correnti 2023 giuridicamente impegnate ma non esigibili e finanziate da entrate correnti libere, che diventeranno esigibili nel 2024. In questo caso bisogna finanziare la reimputazione di spesa 2023 sulla competenza 2024 con entrate correnti libere di competenza 2024, posto che non è possibile reimputare entrata 2023, nè alimentare in spesa 2023 Fondo pluriennale vincolato con applicazione sulla competenza 2024, fatto salvo il caso dell'accessorio personale (che poi di fatto diventa vincolato quando si costituisce il fondo personale) e degli impegni 2023 (o provenienti dal 2022 se reimputati sul 2023) per i legali sulle cause (non per lo stragiudiziale). La casistica dell'utilizzo FPV per impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione è molto rara e va motivata nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

CORTE CONTI, RILIEVI SUL RENDICONTO

Lunedì 4 marzo

La Corte Conti Veneto, con **delibera n. 120/2024**, ha effettuato i seguenti rilievi su delibera di Rendiconto di Comune esaminato:

- 1) prende atto della costituzione del fondo di dotazione a partire dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2022;
- 2) invita l'Ente a proseguire l'attività di monitoraggio del contenzioso in corso al fine di predisporre il necessario e congruo accantonamento in bilancio;
- 3) raccomanda all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei prossimi esercizi;
- 4) raccomanda di proseguire nell'attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati;
- 5) accerta il mancato accantonamento sul risultato di amministrazione 2021 del fondo garanzia debiti commerciali, stanziato nel bilancio di previsione 2021-2023;



- 6) raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- 7) raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in materia di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- 8) raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e da proventi dei beni dell'ente;
- 9) invita l'organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella predisposizione dei questionari;
- 10) con riferimento alla liquidazione della società partecipata, la Sezione ribadisce le perplessità già evidenziate nella deliberazione n. 228/2022/PRSP in merito alla valutazione dei beni immobili retrocessi dalla stessa.

CASSA VINCOLATA, ARCONET FORMULA TRE IPOTESI NORMATIVE

Lunedì 4 marzo

Nell'ultima seduta della Commissione Arconet sono emerse **tre possibili soluzioni normative** al problema della cassa vincolata, accentuato dalla Delibera Corte Conti Autonomie n. 17/2023, che saranno portate avanti in sede di discussione nelle sedi istituzionali.

SPENDING REVIEW INFORMATICA IN CONFERENZA STATO CITTA'

Lunedì 4 marzo

La Conferenza Stato-città ed autonomia locale è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 12:00 per l'esame del seguente ordine del giorno:

1.Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, disposto dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE). Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

2.Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE). Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3.Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE). Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

4.Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI). Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI, IL MANCATO ACCANTONAMENTO E' GRAVE IRREGOLARITA'

Mercoledì 6 marzo

La Corte Conti Emilia Romagna, con **delibera n. 12/2024** ha rilevato in capo a un Comune grave irregolarità per il mancato accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, che vulnera di conseguenza il risultato di amministrazione e le risultanze di bilancio. Il comportamento del Comune consente, modificando indebitamente il risultato di amministrazione, di dilatare la spesa degli esercizi considerati attraverso meccanismi tecnici che convergono nell'elusione dei precetti costituzionali dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene conseguentemente necessaria, ai sensi dell'art. 148-bis, c. 3, del TUEL, l'adozione di interventi correttivi. L'esame del bilancio impone pertanto di valutare le misure consequenziali indispensabili al ripristino degli equilibri violati, con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2021, imponendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere

utilmente condotti in chiave dinamica. L'Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare: tale atto dovrà avere riguardo non solo alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione (in particolare, per ciò che concerne la quota non computata del FGDC), ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.

L'atto in questione, che l'Ente dovrà adottare ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, dovrà tenere conto prioritariamente degli aspetti sopra riferiti e del necessario accantonamento della quota di FGDC non computata nel risultato di amministrazione, e delle conseguenti misure correttive, tenendo conto anche del necessario intervento emendativo circa i sopra indicati profili di criticità. La Sezione ha inoltre rilevato criticità in merito ai seguenti profili: efficienza della riscossione (con particolare riferimento al titolo 3 per la competenza), tempestività dei pagamenti.

RILEVANTE IVA LA LOCAZIONE DI ALLOGGI (SOCIALI), MA SENZA DETRAZIONE

Mercoledì 6 marzo

Interessante Risposta n. 60/2024 circa il trattamento fiscale dell'acquisizione e successiva locazione da parte di un Comune del patrimonio a destinazione abitativa trasferito da una cooperativa, in fallimento, in particolare per quanto riguarda la gestione IVA.

In estrema sintesi, l'Agenzia delle entrate, sulla base anche delle indicazioni date dall'Ente nell'interpello, chiarisce che l'attività di locazione di c.d. "alloggi sociali" è rilevante IVA in capo al Comune, ma non dà diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19bis1 per quanto riguarda le spese di acquisto e manutenzione, fermo restando l'obbligo, per la detrazione dell'IVA sugli altri costi, di tenere comunque la contabilità separata ex art. 19ter del DPR 633/1972.

Il Comune riteneva che l'acquisizione degli stessi, attuata sia mediante l'esercizio della prelazione sia con la cessione da parte dell'aggiudicatario, potesse ritenersi non rilevante ai fini dell'IVA per la natura degli immobili (acquisizioni realizzate e ancora risultano regolati, come si può evincere dalle convezioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 - cc.dd. Convenzioni Bucalossi - e all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 - cc.dd. Convenzioni PEEP). In subordine, chiedeva l'applicazione dell'IVA al 4%. Di parere negativo l'Agenzia, che pone in risalto la qualifica attuale degli immobili. Si tratta infatti di "alloggi sociali", come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per i quali l'art. 10 n. 8 bis) del Decreto IVA dispone un regime naturale e ordinario di esenzione



dall'Iva, con la possibilità per il cedente di manifestare espressamente l'opzione per l'imposizione nell'atto di cessione.

L'aliquota non è però il 4% - riservata alle persone fisiche che lo destinano ad abitazione principale - bensì quella del 10% ai sensi del numero 127undecies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. In virtù del principio di alternatività Iva/registro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale restano dovute in misura fissa di euro 200 ciascuna.

Più articolata la risposta circa il trattamento dell'attività di locazione. A tal proposito, il Comune stesso dichiara che intende trattare l'attività come rilevante IVA, eventualmente optando per l'imponibilità per i canoni di locazione ed esercitando il diritto alla detrazione "richiamando la risoluzione n. 169/E del 1° luglio 2009" e precisando "che dispone di una specifica organizzazione di mezzi e risorse funzionali per la gestione del suo patrimonio immobiliare". L'Agenzia conclude che: "Alla luce di tali circostanze, la descritta attività di locazione immobiliare dovrà rientrare nell'ambito di applicazione dell'Iva".

RACCORDO RESIDUI ATTIVI – CREDITI

Mercoledì 6 marzo

Nel rendiconto 2023 bisogna dare conto del **raccordo tra i residui attivi mantenuti nel conto del bilancio e i crediti mantenuti in stato patrimoniale**, posto che i residui attivi sono crediti, ma l'ammontare dei residui attivi è notevolmente diverso (inferiore) dall'ammontare dei crediti.

RACCORDO REISUI PASSIVI – DEBITI

Mercoledì 6 marzo

Nel rendiconto 2023 occorre dare conto del **raccordo tra i residui passivi** mantenuto nel conto del bilancio dopo l'operazione di riaccertamento e i debiti esposti in stato patrimoniale.

I residui passivi rappresentano debiti (presunti) ma l'ammontare dei debiti è notevolmente diverso all'ammontare dei debiti.

ACCERTAMENTI REIMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

Mercoledì 6 marzo

Il rendiconto 2023 deve evidenziare anche gli accertamenti reimputati agli esercizi successivi che sono comunque già espressi in Stato patrimoniale come crediti, quali le riscossioni crediti (Titolo V) e le entrate rateizzate.

“INTERRAMENTO” LINEE TELEFONICHE CON IVA ORDINARIA

Mercoledì 6 marzo

Gli interventi di interrimento della linea telefonica, prima aerea, sul tratto di una strada residenziale oggetto di lavori di riqualificazione classificati come opera di urbanizzazione non possono essere considerati, a loro volta, agevolati come "opera complementare" e beneficiare dell'IVA al 10%, in assenza del requisito di costruzione "ex novo" e se realizzati con contratto di appalto distinto ed autonomo rispetto a quello principale. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 61/2024 verso un Comune che richiedeva l'applicazione dell'IVA agevolata, ritenendo che l'opera fosse comunque parte integrante dell'intervento complessivo.

L'Agenzia delle Entrate è di diverso avviso: il mero spostamento e interrimento di cavedotti già esistenti non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento ai sensi del combinato disposto di cui ai nn. 127quinquies) e 127septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R.n. 633 del 1972. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, infatti, le opere devono risultare realizzate nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interrimento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale, di cui al citato articolo 16, comma 7bis, del Testo Unico sull'Edilizia, rientranti nel perimetro dell'agevolazione.

Riprendendo quanto previsto dalla risoluzione n. 202/E del 2008, nel concetto di costruzione di opere rientra la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta.

L'Agenzia conclude, per completezza, che non rileva la circostanza che detti lavori siano parte integrante dell'opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto dell'appalto, in quanto gli interventi sono realizzati in modo distinto ed autonomo da parte di soggetti diversi con i quali il Comune ha stipulato distinti contratti di appalto.



RACCORDO TRA IL MODELLO A1, LE RILEVAZIONI IN ECONOMICO PATRIMONIALE E GLI ALTRI MODELLI DEL RENDICONTO

Mercoledì 6 marzo

In sede di rendiconto finanziario ed economico patrimoniale occorre tenere presente il raccordo tra i Modelli A1 - A2 - A3 (quote accantonate; vincolate; destinate investimenti) con le registrazioni finali (scritture di assestamento) in contabilità economico patrimoniale e gli altri modelli in contabilità finanziaria.

Si rappresenta un esempio:

Modello A1 - voce accantonamento a fondo rischi spese legali:

colonna a) 1.200.000 iniziale; b) -20.000 utilizzi; c) 30.000 f.do rischi stanziato in competenza 2023; d) - 80.000 variazione in diminuzione; e) 1.130.000

Raccordo con rilevazioni in economico patrimoniale

Colonna A : significa che in stato patrimoniale passivo al 01.01.2023 (31.12.2022) il fondo contenzioso era pari a 1.200.000

Colonna B: significa che è stato utilizzato nel 2023, mediante applicazione di avanzo accantonato 2022 sulla competenza 2023, 20.000 con scrittura: (SP) Fondo contenzioso @ (SP) debiti da contenzioso

Colonna C: significa che è stato accantonato in conto competenza 2023 ulteriore 30.000 con scrittura: (CE) quota accantonamento @ (SP) fondo contenzioso

Colonna D: significa che si è ridotto fondo contenzioso ritenuto in eccesso, con scrittura (SP) Fondo contenzioso @ (CE) insussistenza del passivo (provento straordinario)

Colonna E : significa che in stato patrimoniale passivo al 31.12.2023 il Fondo contenzioso è pari a 1.130.000.

Occorre inoltre tenere presente il raccordo tra la colonna C del Modello A1 e il prospetto Equilibri finanziari nel passaggio tra O1 (Situazione di competenza di parte corrente) e O2 (equilibrio di bilancio di parte corrente), che devono a loro volta essere coerenti con il Quadro generale riassuntivo e con la Missione 20 Programma 2 e Programma 3.

PIANO DEI CONTI UNICO PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 2025

Giovedì 7 marzo

Come già comunicato in nostre precedenti News, la Ragioneria Generale dello Stato ha approvato il Piano dei conti per la dimensione (economico-patrimoniale) necessaria alle scritture contabili in partita doppia. Tale **Piano dei conti è unico per tutte le pubbliche amministrazioni** destinatarie della Riforma 1.15 del PNRR e **andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.**

Le voci del **PIANO DEI CONTI UNICO** sono ordinate in una gerarchia e divise in due distinti “segmenti”:

a) **Segmento A (ITAS)**, che accoglie le voci necessarie a produrre gli schemi di bilancio ITAS1 (Conto Economico e Stato Patrimoniale), in coerenza con il Quadro Concettuale e con i principi contabili ITAS;

b) **Segmento B (conoscitivo/statistico)**, nel quale sono inserite articolazioni di dettaglio delle voci del Segmento A che si ritiene necessario, alla data, mantenere ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica

Il Piano dei conti unico potrà essere completato con voci di ulteriore dettaglio, ovvero con i cd “conti foglia” (che verranno utilizzati per le scritture contabili in partita doppia), definite in base alle esigenze delle amministrazioni appartenenti ai diversi comparti (enti territoriali, sanità, previdenza, amministrazioni centrali dello Stato, enti di ricerca, università, ecc...) e comunque in coerenza con le voci di livello superiore, comune a tutte le amministrazioni pubbliche (rientranti nel perimetro della Riforma 1.15).

PROSPETTO VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Giovedì 7 marzo

Il rendiconto 2023 enti locali secondo l'attuale normativa ex Dlgs 118/2011 - e a maggior ragione in vista della Riforma Accrual 1.1.5 - dovrà preveder il **prospetto della variazione del patrimonio netto**, volto ad evidenziare in particolare la variazione delle riserve, che non emerge nella variazioni economiche di reddito rilevate a conto economico.

RENDICONTO FINANZIARIO PER LA VARIAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Giovedì 7 marzo

A partire dal rendiconto 2025, la Riforma PNRR 1.15 prevede lo stato patrimoniale, che esprime la consistenza patrimoniale, il prospetto sulla variazione del patrimonio netto, il conto economico, che esprime la dinamica reddituale, il rendiconto finanziario che esprime la variazione dei flussi di cassa.

Il **rendiconto finanziario accrual** è un documento nuovo, mutuato dal mondo privatistico, che parte da altra prospettiva rispetto al conto del bilancio per rilevare la cassa, considerando la gestione operativa, la gestione degli investimenti, la gestione dei finanziamenti.

RENDICONTO 2023, LA RELAZIONE DEI REVISORI

Venerdì 8 marzo

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e l'Ancrel hanno pubblicato la **relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2023** e relativa **check list**.

DOCUMENTI A SOLI FINI CONTABILI TRAMITE SDI E FATTURE ESTERE EXTRA

Venerdì 8 marzo

Si segnala la **Risposta n. 58/2024** nella quale, nell'ambito di una fattispecie più complessa e particolare relativa ai rapporti di fatturazione nella cessione di beni da San Marino, l'Agenzia chiarisce che "L'assenza di obbligo" [di fatturazione] "non significa, tuttavia, impossibilità di emettere tramite Sdi a fini contabili, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti un documento "fattura". In questa eventualità, rinviando alle già richiamate Specifiche Tecniche ed alla "Guida alla compilazione FE ed esterometro (...) dovrà recare (...) il codice natura N2.2." Si ammette quindi la possibilità di trasmettere tramite SDI anche documenti non aventi natura di "fattura", a soli fini contabili, purché recanti il codice di esclusione.

Circa poi gli obblighi di fatturazione dall'estero, la nota ribadisce che "(...) gli obblighi e diritti sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari» (si veda la risposta n. 575 pubblicata il 25 novembre 2022), dunque normalmente [nel caso di specie] senza applicazione del reverse charge e, di certo, senza obbligo di fatturazione elettronica. Va rimarcato, infatti, che **la modalità di documentazione "ordinaria" per i soggetti non residenti/stabili in Italia è tutt'ora quella extra Sdi**". La risposta citata aveva precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti (regole a parte sono previste, in ogni caso, per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, v. Decreto del MEF del 21 giugno 2021).

CAMBIA IL RAPPORTO TRA LA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE

Sabato 9 marzo

In vista della Riforma PNRR 1.15 Accrual, che partirà per molti enti già dal 2025, il Board del Ministero Economia e Finanze sta lavorando al completamento degli ITAS (principi contabili applicati), che dovrebbe avvenire entro la fine di giugno prossimo. Il quadro completo dei provvedimenti ad oggi è il seguente:

QUADRO CONCETTUALE (definito)



PIANO DEI CONTI MULTIDIMENSIONALE (definito)

ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio (Approvato)

ITAS 2 – Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Approvato)

ITAS 3 – Operazioni, attività e passività in valuta estera

L'ITAS 3 è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 2 febbraio al 5 marzo 2024.

ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (Approvato)

ITAS 5 – Immobilizzazioni immateriali (Approvato)

ITAS 6 – Accordi per servizi in concessione: concedente

L'ITAS 6 è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 22 gennaio al 22 febbraio 2024.

ITAS 7 – Locazioni (In corso di elaborazione)

ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività (In corso di elaborazione)

ITAS 9 – Ricavi, proventi e lavori in corso su ordinazione (In corso di elaborazione)

ITAS 10 – Rimanenze (Approvato)

ITAS 11 – Strumenti finanziari (In corso di elaborazione)

ITAS 12 – Bilancio consolidato (In corso di elaborazione)

ITAS 13 – Fondi, passività potenziali e attività potenziali (Approvato)

ITAS 14 – Partecipazioni in collegate e accordi a controllo congiunto (In corso di elaborazione)

ITAS 15 – Benefici per i dipendenti (Approvato)

ITAS 16 – Prestazioni sociali in denaro (Approvato)

ITAS 17 - Ratei e risconti (Approvato)

ITAS 18 – Costi e oneri (In corso di elaborazione).

Tra i cambiamenti più rilevanti a livello operativo occorre evidenziare l'eliminazione della matrice di correlazione, che attualmente garantisce il raccordo, per la stragrande parte degli enti locali, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale.

RACCORDO TRA MODELLO A1 E IL PROSPETTO EQUILIBRI A RENDICONTO 02 E 03

Sabato 9 marzo

In materia di rendiconto, abbiamo già rilevato in precedenti news che occorre prestare particolare attenzione al raccordo tra gli accantonamenti e i prospetti relativi, in particolare tra:

- Missione 20 programma 02 e programma 03 a rendiconto
- Modello A1 quote analitica di dettaglio accantonamenti
- Quadro generale riassuntivo
- Prospetto equilibri finanziari

Occorre soprattutto verificare che la colonna C del Modello A1 sia correlata agli equilibri finanziari nel passaggio tra il rigo O1 e il rigo O2, ovvero tra la situazione corrente di competenza e gli equilibri correnti di bilancio, e la colonna D dello stesso Modello A1 sia correlata agli equilibri finanziari nel passaggio tra il rigo O2 e il rigo O3, ovvero tra equilibri correnti di bilancio ed equilibri complessivi.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E RESIDUI VETUSTI, RILIEVI CORTE CONTI

Sabato 10 marzo

La Corte Conti Lombardia, nella **delibera n. 55/2024**, molto lunga e articolata, ha messo in luce una serie di criticità che devono essere viste come uno sprone anche per altri enti locali, tra cui la verifica e il controllo dei saldi intermedi di finanza pubblica W1 – W 2 – W 3 (situazione di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo) e la gestione dei residui.

Su questo ultimo punto, la Corte Conti inviata l'ente ad adottare ogni misura utile a migliorare efficienza riscossione entrate c/residui per Titt. I e III, valutare esigibilità dei residui attivi verificando ragioni per cui non sono stati riscossi; effettuare riaccertamento residui attivi e passivi eliminando poste fondate su ragioni di credito/debito insussistenti e corretta determinazione del risultato di amministrazione; corretto realizzo poste residue passive vetuste; rigoroso rispetto principio contabile 3.3 - all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per FCDE, rivalutando pro-futuro corretto inserimento nella base di calcolo poste ad oggi escluse.

PNRR LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' AUMENTANO AL 30%

Sabato 10 marzo

Il Decreto legge n. 19/2024, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" prevede all'art. 11 disposizioni in materia di "Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR". Le anticipazioni di liquidità sono aumentate, di norma, al 30% del contributo assegnato. In particolare:

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.



2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

DOCENTE PART TIME: LEZIONI PRIVATE CON PARTITA IVA E REGIME FORFETTARIO

Lunedì 11 marzo

Il docente statale assunto part time che continui a svolgere con regolarità lezioni private deve continuare a mantenere la partita IVA, valutando se continuare ad applicare il regime forfettario o quello "speciale" che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva al 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private. Lo chiarisce la [Risposta n. 63/2024](#).

Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta in regime di esenzione ex articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 (sono esenti IVA "le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"). Quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per "esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche".

Da un punto di vista reddituale, il docente potrà valutare se applicare il regime "forfettario" di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del

15%, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, o, in alternativa, il regime "speciale" di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972). I due regimi sono infatti alternativi.

RIORDINO DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE

Lunedì 11 marzo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti. Si prevede per l'Agenda delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l'istituto del "discarico automatico" dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d'impresa. Il discarico non comporta automaticamente l'estinzione del debito, pertanto l'Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di "nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore", riaffidarlo ad AdER. Sull'azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze che quello dell'Ente creditore, che può contestare all'agente della riscossione l'intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L'agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell'importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell'agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un'apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

FCDE COLONNA B MODELLO A1 STRATEGICO UTILIZZO IN COMPETENZA

Martedì 12 marzo

In riferimento alle quote di FCDE liberate a seguito di stralcio residui e incassi, e riportati in colonna B del modello A1 in sede di rendiconto, appare strategico l'utilizzo su FCDE in conto competenza, come dispone il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e paragrafo 3.3.:

"L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce".

RETTIFICA FONDI COVID IN COLONNA F

Martedì 12 marzo

Nell'aggiornare il risultato di amministrazione 2023 alle quote vincolate da Fondi covid come da DM Interno 8 febbraio 2024 (ancora in fase di aggiornamento per rettifiche) occorre agire nel modello A2 in colonna f) con il segno (+) per ridurre la quota vincolata al 31.12.2023 oppure con il segno (-) per aumentarla.

PUBBLICATE LE SPETTANZE ERARIALI 2024

Martedì 12 marzo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le **spettanze erariali 2024** - trasferimenti erariali e attribuzione di risorse.

CASSA VINCOLATA, RICONCILIAZIONE CON I VINCOLI DEL TESORIERE

Martedì 12 marzo

In sede di rendiconto 2023 e soprattutto in gestione 2024, occorre incrociare i capitoli vincolati in termini di cassa, come disposto da Delibera Corte Conti Autonomie n. 17/2023, con i vincoli disposti dal tesoriere sul conto di tesoreria.

ROTTAMAZIONE CARTELLE: LE PRIME TRE RATE SONO DA PAGARE ENTRO IL 15 MARZO

Mercoledì 13 marzo

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge n. 18/2024) ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). Sarà comunque possibile effettuare i pagamenti entro il 20 marzo, in quanto la legge prevede una tolleranza di cinque giorni.

La proroga dei termini riguarda anche le prime due rate della Definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 residenti nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).

L' Agenzia delle Entrate ha comunicato la scadenza sopra citata ai contribuenti, sottolineando che dovranno essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute già inviata e disponibile in copia anche sul sito; la stessa ha inoltre ricordato che *"in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo"*.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite web, sportelli bancari, postali, in tabaccheria e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l'app Equiclick tramite la piattaforma pagoPa, oltre che fisicamente presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

La copia dei moduli di pagamento può essere scaricata direttamente nell'area riservata del sito oppure richiesta tramite mail.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

CORTE CONTI, STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR E PNC

Mercoledì 13 marzo

La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato, con **delibera n. 59/2024** ha illustrato lo situazione di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo nel corso del 2023.

PAGATO ANTICIPO SUL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Giovedì 14 marzo

Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 DL n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015, a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui sopra. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Nei giorni scorsi, il Ministero dell'Interno ha provveduto a pagare ai Comuni tale anticipo 8%.

SCADE OGGI IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCIO

Venerdì 15 marzo

Nonostante qualche (timida) richiesta di proroga da parte di alcuni enti locali, scade oggi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi regolamenti tributari e tariffari. Rimane aperto il termine del 15 aprile per le variazioni all'addizionale comunale Irpef dopo le modifiche di cui Dlgs 216/2023 e il termine del 30 aprile per

l'aggiornamento del PEF rifiuti e adeguamento tariffe TARI, unitamente alla modifica regolamentare.

Il DL 4/2022 all'art. 13 comma 5 bis prevede inoltre la modifica, sempre entro oggi, delle aliquote e tariffe dei tributi in caso di bilancio già approvato: "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".

RIFORMA FISCALE, IL GOVERNO RFA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Venerdì 15 marzo

Il Ministero Economia e Finanze **comunica che la riforma fiscale** avviata dal governo, presentata il 13 marzo 2024 alla Camera dei Deputati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal ministro Giancarlo Giorgetti e dal vice-ministro Maurizio Leo, introduce un profondo cambiamento del sistema tributario e mira a semplificare l'attuale sistema tributario, a ridurre il carico fiscale sui cittadini e sulle imprese, a stimolare gli investimenti e le nuove assunzioni e a promuovere un rapporto più collaborativo, orientato al dialogo tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria.

UNA SEZIONE PNRR NELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO

Venerdì 15 marzo

La Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 29/2022 evidenzia la rilevanza del PNRR in fase di programmazione. In particolare è rilevato quanto segue:

Nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, **l'ente è tenuto ad aggiornare il proprio documento di programmazione (DUP, DEFR) e se previsto inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.**

L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari



destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma.

La verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR. Si fa espressamente rinvio al punto 8.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, quando prevede, con riferimento agli obiettivi strategici dell'ente, l'approfondimento delle condizioni esterne e interne all'ente.

Con particolare riferimento alle condizioni interne all'ente si ricorda il richiesto approfondimento sugli investimenti e loro sostenibilità, anche con riferimento agli equilibri, e la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

Con riferimento alla sezione operativa si richiama la previsione di individuare, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il periodo di riferimento del DUP.

In particolare, si sottolinea che la SeO ha, tra gli altri, lo scopo di costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi.

Poiché un ente locale capofila di un progetto, di cui beneficiano anche altri enti locali, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità previste in capo al soggetto attuatore sarà tenuto anche alla coerenza del proprio documento di programmazione e alla coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all'intero progetto e quindi anche con riferimento alle opere che dovrà realizzare sul territorio degli altri enti locali per i quali ha assunto il ruolo di capofila.

Gli enti destinatari delle opere realizzate da un ente capofila, che avranno espresso la volontà di partecipare al Bando e/o avviso per uno o più progetti presentati dall'ente locale capofila, daranno atto, nella sezione strategica del proprio documento di programmazione, di tale partecipazione e dei benefici che ricadranno sul proprio territorio.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

Di conseguenza, in fase di rendiconto 2023 è necessario che l'ente locale dia riscontro dell'attività svolta in ambito PNRR, redigendo un paragrafo specifico all'interno della relazione sulla gestione.

NUOVE RIDUZIONI TEMPI DI PAGAMENTO

Venerdì 15 marzo

L'art. 40 DL 19/2024 "PNRR4" emanato in attuazione alla Riforma PNRR 1.11 sulla riduzione dei tempi di pagamento:

riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1),

riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2),

prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3),

disciplina, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari (commi 4-7),

dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8),

estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane (comma 9).

In particolare la norma citata dispone:

1.All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

2.All'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

3.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:

«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;

b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:

«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».



VERIFICA DEL MODELLO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALLEGATO AL RENDICONTO

Sabato 16 marzo

In merito alla redazione del rendiconto 2023, particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle modalità di determinazione del fondo pluriennale vincolato domandandosi sempre se sussistono le condizioni affinché le risorse accantonate le FPV possano essere conservate, ovvero se lo stesso FPV risulti determinato.

Ricordiamo anche che una volta sorto, FPV può anche essere revocato l'anno seguente, come nel caso della prenotazione del quadro economico dell'opera pubblica ex paragrafo 5.4.9 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi.

Circa l'analisi del modello FPV allegato al rendiconto, il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 13.8:

Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro effettivo impiego, ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente.

In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia:

- a) nella prima colonna, l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde a quelle dell'ultima colonna dell'allegato al rendiconto dell'esercizio precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per incremento di attività finanziarie);
- b) nella seconda colonna, l'ammontare delle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.;
- c) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell'esercizio cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

- e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi cui il rendiconto si riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive;
- f) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate accertate imputate al medesimo esercizio o dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tali importi devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche;
- g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate accertate di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde all'ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi riguardanti il fondo pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all'ottava.

ARCONET FAQ AULLE OPERAZIONI SOSPESE DI CASSA A FINE ANNO

Sabato 16 marzo

Arconet ha pubblicato la FAQ n. 55 in tema di contabilizzazione operazioni liquidità a fine esercizio.

DOMANDA:

Ai fini dell'elaborazione dello Stato patrimoniale, per gli enti in Tesoreria Unica, come si calcola l'importo delle voci "IV – 1-a) Istituto tesoriere" e "IV – 1-b) presso Banca d'Italia" in presenza delle seguenti operazioni:

- pagamenti effettuati dal tesoriere non contabilizzati nel saldo di TU al 31/12
- versamenti diretti al conto di TU intestati all'ente e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31/12?

RISPOSTA:

Come previsto nel paragrafo 6.2 - paragrafo 6.2 – lettera d) dell'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nel corso della gestione i movimenti di tesoreria sono rilevati unicamente alla voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere", e le giacenze al 31 dicembre del conto di TU presso la Banca d'Italia sono rilevate solo al termine dell'esercizio attraverso una operazione di storno del conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere" e contestuale accredito del conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia".



La suddetta operazione rileva l'importo del saldo del conto di TU opportunamente riconciliato con le scritture contabili dell'ente e consente la corretta esposizione, nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, delle voci *IV – 1-a) Istituto tesoriere* e *IV – 1-b) presso Banca d'Italia* rispettivamente destinate a rappresentare:

- *IV – 1-a) Istituto tesoriere*

Il saldo del conto corrente bancario acceso presso l'istituto tesoriere che comprende tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati dal tesoriere, **compresi i pagamenti effettuati dal tesoriere non regolati sul conto di TU entro il 31/12**. Nel caso in cui il tesoriere alla data del 31 dicembre ha effettuato pagamenti non ancora regolarizzati nel conto di TU, anticipando la necessaria liquidità a valere delle disponibilità dell'ente nel conto di TU, la voce assume valore negativo. Tale saldo negativo costituisce la cosiddetta "anticipazione tecnica" concessa dall'istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall'Ente ma regolabili sul conto di T.U. solo nell'esercizio successivo;

- *IV – 1-b) presso Banca d'Italia*

Il saldo del conto di TU presso la Banca d'Italia **rideterminato escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31/12**. Tali versamenti sono contabilizzati dall'Ente nell'esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei "sospesi di entrata" ricevuta dopo la data del 31/12.

APPLICAZIONE DI AVANZO ACCANTONATO PRESUNTO

Domenica 17 marzo

Ci si pone il problema dell'applicazione dell'avanzo presunto 2023 sulla competenza 2024. Come noto; non esistono, fino a quando non viene approvato il rendiconto 2023, e di conseguenza non possono essere applicate in forma presunta sulla competenza 2024, le quote di risultato presunto 2023 derivanti da avanzo libero (se positivo) e da avanzo destinato agli investimenti. E' invece possibile applicare sulla competenza 2024 quote di avanzo presunto vincolate e almeno una parte di quote accantonate. Perché una parte di quota accantonate? Perché non esistono ostacoli all'applicazione di quote di avanzo presunto 2023 derivanti da rendiconto 2022 e non utilizzate sulla competenza 2023, mentre è più tortuosa – ma fattibile - la possibilità di utilizzare quote di avanzo accantonato presunto 2023 derivanti da accantonamenti in conto competenza 2023.

Vediamo di ricostruire quando dispone la normativa.

L'art. 187 comma 3 Tuel dispone:

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da **accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato** o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come



posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies. Quindi la norma evidenzia che prima di approvare il rendiconto 2023 è possibile applicare in conto competenza 2024 avanzo presunto vincolato e avanzo presunto accantonato, ma solo la parte derivante da rendiconto 2022 (ultimo rendiconto approvato) non applicata e utilizzata in conto competenza 2023.

Non sono trattate con favore le quote accantonate nel 2023, che in linea generale potrebbero essere applicate alla competenza 2024 a seguito di approvazione di rendiconto 2023, quindi come quote di avanzo definitivo, non presunto.

Tuttavia, il successivo comma 3 sexies dell'art. 187 Tuel dispone:

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli **accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente**, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Quindi emerge la possibilità di applicare sulla competenza 2024 anche la quota di avanzo accantonato presunto derivante da accantonamenti 2023, se l'amministrazione approva preventivamente, con delibera di Giunta, un verbale di chiusura attestante la situazione 2023 di tutte le entrate e le spese, aggiornando il risultato presunto complessivo 2023 generato in occasione dell'approvazione del bilancio 2024/2026 ed accompagnandolo dai modelli aggiornati A1; A2; A3, in merito alla scomposizione, rispettivamente, dell'avanzo accantonato, vincolato, destinato investimenti.

SITUAZIONE ECONOMICA DA RIPORTARE NEL CORPO DELLA DELIBERA DI RENDICONTO

Lunedì 18 marzo

Il principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 evidenzia che il dispositivo della delibera di rendiconto deve riportare:

-in caso di utile di esercizio la destinazione dell'utile stesso, ad assorbimento delle riserve negative da beni indisponibili (se esistenti) e poi all'eventuale assorbimento di perdite riportate a nuovo, prima di andare ad incrementare le risorse disponibili ed il fondo di dotazione;

-in caso di perdita di esercizio, le ragioni della perdita e le modalità di copertura, mediante utilizzo di riserve disponibili ed eventualmente mediante riporto a nuovo.

Non sempre l'ente locale ricorda questa particolarità, necessaria secondo principi contabili, ma occorre ribadire che oltre all'assorbimento del disavanzo di amministrazione e all'applicazione dell'avanzo, l'ente locale deve verificare anche il risultato economico.

I Comuni con meno di 5.000 abitanti, che possono far valere la scelta per la rendicontazione patrimoniale semplificata, devono comunque osservare la riduzione l'aumento del patrimonio netto dal confronto tra le due ultime annualità.

PARAMETRI DEFICITARI, OGNUNO RICHIEDE SPECIFICA ANALISI

Lunedì 18 marzo

Come ha ricordato qualche mese fa il Ministero dell'Interno, con **Decreto del 4 agosto 2023** sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

I parametri obiettivi di cui all'allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011", approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;

Le tabelle, riportate nell'allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

Attenzione: a prescindere dal fatto che la metà dei parametri presentino valori deficitari, ogni singolo parametro non conforme richiede specifica analisi in sede di rendiconto e azione senza indugio per il rientro.

In proposito gli articoli 242 e 243 del TUEL dispongono:

Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

1.Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un' apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la

metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

VIGILANZA SUGLI AGENTI CONTABILI

Martedì 19 marzo

Il tema degli agenti contabili, a denaro e a materia per debito di custodia, deve essere presidiato in modo continuativo.

La Corte Conti Sezione autonomie, nella delibera n. 2/2024 in tema di controlli interni, pone le seguenti domande:

È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati?

Con quale frequenza si è proceduto alle verifiche di cassa e di magazzino (agenti interni e/o esterni)?

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN LINEA CON STANZIATO DI CASSA

Martedì 19 marzo

Il programma dei pagamenti e soprattutto la pianificazione dei flussi di cassa sono sempre più al centro dell'analisi dei servizi finanziari e della Corte dei Conti, a maggior ragione dopo la stretta sui fondi vincolati operata con la delibera Sezione Autonomie n. 17/2023.

La stessa Corte Conti Sezione autonomie, nella delibera n. 2/2024 in tema di controlli interni, pone le seguenti domande:

È stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa?

Sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, co. 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute?

È stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL?

PAGAMENTO CONTRIBUTI 5 PER MILLE 2024

Martedì 19 marzo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'**anno 2024 a titolo 5 x mille**.

FONDI NON NATIVI PNRR TORNANO A FINANZIAMENTO NAZIONALE

Martedì 19 marzo

Il Ministero dell'Interno comunica che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano. **Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.**

Si comunica che, con l'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.

In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 9, comma 3, restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle Amministrazioni Locali titolari di interventi del PNRR previste dalla legislazione vigente.

Si chiarisce inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (piccole e medie opere), per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, è in ogni caso richiesto l'utilizzo del sistema informativo ReGiS.

Nelle more della prossima pubblicazione dei nuovi manuali semplificati destinati ai Comuni, nonché dell'adozione delle linee guida per le Prefetture - UTG con le quali si definiranno le attività di competenza alla luce delle nuove disposizioni normative, si richiede alle Prefetture - UTG di proseguire con le attività di supporto e verifica dei dati e della documentazione sul sistema informativo ReGiS.

Quanto sopra si ritiene attività opportuna al fine di garantire all'Amministrazione Centrale di continuare le erogazioni delle risorse a favore dei Comuni assegnatari dei contributi sopra citati consentendo loro di far fronte agli impegni contrattuali assunti.

Le verifiche, inoltre, non terranno conto di quanto precedentemente richiesto dalla normativa attuativa del PNRR (es. presenza logo Next Generation EU su documentazione di



gara e di spesa, DNSH, principi trasversali, etc.) e pertanto dovrà essere verificata la sola compilazione delle seguenti sezioni:

Anagrafica Progetto (sotto sezione Anagrafica Progetto);

Gestione Spese (sotto sezioni Impegno, Pagamenti a costi reali, Giustificativi Spesa);

Cronoprogramma/Costi (sotto sezioni Iter di Progetto, Piano dei Costi, Quadro economico);

Gestione Fonti (sotto sezioni Finanziamenti, Economie);

Procedure di aggiudicazione (sotto sezioni Lista dei CIG Associati al CUP, Procedura di Aggiudicazione – con particolare attenzione alla valorizzazione del campo ‘Data aggiudicazione’ in corrispondenza del CIG lavori, perfezionato entro i termini previsti dalla norma).

Al contempo, potranno essere considerate positive le verifiche dei progetti anche in mancanza dei seguenti documenti:

All. 1_Attestazione rispetto obblighi PNRR;

All. 2_Check list verifica affidamento;

All. 3_Attestazione verifiche affidamento;

All. 4_Check list verifica ammissibilità spesa;

All. 5_Attestazione conclusione intervento;

Attestazioni obbligatorie specifiche per il PNRR (DNSH, assenza di conflitti di interesse, doppio finanziamento).

FINANZA E CONTABILITA' LOCALE, CRITICITA' RILEVATE DALLA CORTE CONTI

Mercoledì 20 marzo

La Corte Conti Emilia Romagna, con **delibera n. 15/2024**, ha approvato Relazione sulla finanza locale, che ha ad oggetto l'analisi delle delibere di controllo finanziario degli enti locali adottate dalla Sezione regionale di controllo durante il 2023, relativamente ai rendiconti della gestione riferita all'esercizio finanziario 2021 e ai bilanci di previsione per il triennio 2022-2024; gli enti oggetto di controllo sono stati selezionati sulla base di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio.

La relazione intende offrire una rappresentazione, in chiave dinamica, della complessa attività di controllo svolta dalla Sezione nel 2023 con riferimento all'esercizio finanziario 2021: in particolare, per ognuna delle principali criticità emerse in tale sede, la relazione ha ripreso gli aspetti fondamentali della gestione, individuando le differenze e le analogie, ove presenti, tra gli enti esaminati e valorizzando gli esiti del controllo. Inoltre, sono state esaminate le diverse situazioni che presentano gli enti in disavanzo, a cui è dedicato uno dei capitoli, in quanto si tratta di aspetti delicati che possono pregiudicare gli equilibri e a cui la Sezione pone da sempre particolare attenzione.

Un altro capitolo è dedicato all'attività della Sezione sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL. Alla relazione è allegato il repertorio delle deliberazioni adottate dalla Sezione nel 2023 riguardanti i controlli finanziari sui comuni della Regione Emilia-Romagna.

CONTABILIZZAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEI RESIDUI

Mercoledì 20 marzo

In materia di rateizzazione residui occorre stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, con correlata diminuzione di FCDE, ma non deve essere ridotto né eliminato il credito in Stato Patrimoniale.

Il paragrafo 3.5 All. 4/2 Dgs 11872011 evidenzia:

La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui.

La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

L'esempio riportato dal principio è il seguente:

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di € 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima.

La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il Comune decide di procedere come segue:

- concedere la rateizzazione del credito in 5 anni (€ 350.000 euro all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;
- accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

- approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;

- cancella il residuo attivo di € 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;
 - accerta entrate per € 1.750.000 complessive, con imputazione di € 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al FCDE.
- L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di € 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

COSAP SULLE ANTENNE, NON CORRETTO IL SISTEMA FORFETTARIO

Mercoledì 20 marzo

Il TAR Toscana sez. I con **sentenza n. 224** del 26/2/2024 ha sancito che per le antenne telefoniche è illegittimo il Cosap determinato basata sul numero complessivo presuntivo delle relative utenze con importo forfettario.

PNRR 4 PROPOSTE EMENDAMENTI ANCI

Mercoledì 20 marzo

ANCI ha presentato le seguenti **proposte di emendamenti** al ddl di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

RETTIFICA RISTORI COVID, LA PROCEDURA DA SEGUIRE

Giovedì 21 marzo

Nei prossimi giorni scade il termine per inviare al Ministero dell'Interno la richiesta di rettifica della quota da restituire Fondi Covid, come riportata nel Decreto ministeriale 8 febbraio.

La **scadenza formalmente è domenica 24 marzo**, tale per cui si presume come per ogni scadenza domenicale che il termine scivoli a lunedì 25 marzo.

E' importante seguire bene la procedura di cui art. 2 DM Interno 8 febbraio: bisogna compilare l'allegato G al decreto, da sottoscrivere a cura di rappresentante legale, responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, e trasmettere via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it.

Da leggere bene l'articolo 2 del **decreto ministeriale**.

ATTENZIONE ALLE FALSE COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Giovedì 21 marzo

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova campagna di phishing con finte comunicazioni finalizzate alla sottrazione delle credenziali d'accesso al portale.

Le comunicazioni e-mail relative a questa campagna malevola si caratterizzano per:

- Mittente indirizzo estraneo all'Agenzia delle Entrate
- Oggetto Avviso Raccomandata #ARXXXXXXX (il numero di raccomandata è variabile)
- Riferimenti nel corpo del messaggio ad "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e "Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale" come ente incaricato
- Riferimenti ad un fantomatico "Codice atto" nel formato ARXXXXXXX (il numero dell'atto è casuale)
- Presenza di un link per consultare la notifica amministrativa, che conduce in realtà ad una pagina web contraffatta con il logo dell'Agenzia delle Entrate ed una finta schermata di login, progettata per sottrarre alle vittime le credenziali d'accesso al portale istituzionale.

Si richiama l'attenzione dell'Ente e l'invito, qualora si ricevessero comunicazioni simili, a cestinarle senza aprire allegati né tantomeno cliccare sui link in esse presenti.

Inoltre, l'Agenzia fa riferimento, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta, alla pagina "Focus sul phishing" per verificare o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all'Ufficio territorialmente competente.

PNRR 4: AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA ENTRO IL 2 APRILE

Venerdì 22 marzo

Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali degli interventi previsti dal PNRR i soggetti attuatori hanno l'obbligo di rendere disponibile, ovvero di aggiornare, il **cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun intervento sul sistema informatico ReGis.

A stabilirlo è l'**art. 2 del D.L. 19/2024**, rubricato "*Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*", che fissa la scadenza dell'adempimento a 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, cioè già al prossimo **2 aprile 2024**.

Secondo le indicazioni fornite dal MEF, gli enti locali, entro tale data, dovranno:

- **inserire/aggiornare tramite il sistema Regis i cronoprogrammi procedurali** (Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto), evidenziando tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, con le relative date di inizio e di fine, e quelle che si sono già concluse;
- **aggiornare/implementare il piano dei costi** (Sezione Cronoprogramma/Costi - Piano dei Costi) da cui deve emergere la pianificazione degli importi da realizzare relativi all'intero progetto e il consuntivo degli importi realizzati fino a tutto il 2023;
- **inserire/aggiornare le spese sostenute** (Sezione Gestione Spese) alla data del 31 dicembre 2023, al fine di verificare l'avanzamento finanziario del progetto;
- **inserire/aggiornare gli indicatori target** al fine di monitorare l'andamento fisico del progetto. Una volta effettuato l'aggiornamento del cronoprogramma, sempre secondo l'art. 2, l'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, *“provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR”*.

DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE, TRANSAZIONI

Venerdì 22 marzo

La normativa vigente non definisce i debiti fuori bilancio; si limita a individuare il percorso (tortuoso) per riconoscerli. L'elaborazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali conducono a considerare il debito fuori bilancio quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.

Il bilancio nel quadro normativo è strumento attribuito alla competenza deliberativa del Consiglio per definire l'indirizzo, governare e autorizzare l'attività di gestione. Strumento primario a disposizione del Consiglio per esprimere le competenze proprie di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La locuzione “fuori bilancio” è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del PEG.

Ma l'aspetto più critico del debito fuori bilancio non è la modalità di finanziamento, sicuramente importante, bensì la possibilità di riconoscere il debito, ovvero la ricerca dell'interesse pubblico. Nel corso del webinar cercheremo di analizzare il percorso ex art. 193 e art. 194 Tuel, evidenziando anche le differenze tra il debito fuori bilancio, le passività pregresse e le transazioni.



RINEGOZIAZIONE AL RIBASSO DEL CANONE DI LOCAZIONE ATTIVO

Venerdì 22 marzo

La Corte dei Conti Emilia Romagna si è espressa con **delibera n. 17/2024** in merito alla possibilità per l'Ente di accettare o meno la proposta di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto attivo evidenziando che "la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d'azione dell'ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall'art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; in tale quadro il comune ha l'obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato.

Pertanto, nell'esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale - la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell'intangibilità del principio dell'equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata".

RELAZIONE DI FINE MANDATO, LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI

Venerdì 22 marzo

La Corte dei Conti Emilia Romagna ha pubblicato, con **delibera n. 16/2024**, le linee guida sulla relazione di fine mandato, che, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011, gli amministratori uscenti di Province e Comuni sono tenuti a presentare per assolvere all'obbligo di accountability sulla gestione finanziaria adottata dagli stessi nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

La norma prevede la successione, entro precisi termini, di specifici adempimenti procedurali che coinvolgono anche il Responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione. Il corretto calcolo dei termini relativi ai suddetti adempimenti è stato oggetto di numerosi interventi da parte della magistratura contabile, pertanto, la Sezione regionale ha ritenuto utile effettuare un riepilogo delle regole in vigore; ciò al fine di meglio orientare gli enti locali negli adempimenti procedurali connessi alla pubblicazione della relazione di fine mandato.

Le Linee Guida, a mezzo anche di tabelle riepilogative, illustrano le tre ipotesi possibili da tenere in considerazione ai fini della correttezza degli adempimenti prescritti e, in

particolare, della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato, ossia: proclamazione dei nuovi eletti (i) anteriore o (ii) posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato o (iii) scioglimento anticipato. Le Linee guida si soffermano anche sull'impianto sanzionatorio previsto dalla norma (4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011). In merito viene richiamato il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" – il quale impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. Viene quindi precisato che, nel caso di accertamento della tardiva pubblicazione della relazione, la Sezione trasmetterà all'ente la pronuncia in cui viene rilevato l'inadempimento e chiederà di riferire delle azioni conseguentemente intraprese. È, infine, rimarcato che la verifica degli ulteriori presupposti per l'applicazione della sanzione resta in capo all'ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l'accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Sabato 23 marzo

In sede di conversione in legge del DL 19/2024 PNRR 4 ANCI ha proposto, tra gli altri, emendamento volto ad esonerare gli enti locali anche per l'anno 2023 dall'obbligo di rendiconto - ex articolo 158 TUEL - dei contributi straordinari ricevuti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

Il contributo straordinario riconosciuto con legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 29 della legge 197/2022), era finalizzato come per l'anno precedente a garantire la continuità dei servizi erogati a fronte del persistere del cosiddetto "caro bollette", ed ammontava a 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni di euro per città metropolitane e province). Con la modifica proposta, in considerazione del maggior livello dei prezzi energetici rispetto al dato 2021, nonché con intento semplificativo, si considera naturalmente assorbita l'erogazione in questione in conformità agli scopi indicati dalla norma, ritenendo superfluo l'adempimento di cui all'art. 158 TUEL che riguarda la generalità dei contributi straordinari.

In ogni caso abbiamo riportato in precedente **NEWS le istruzioni** per la compilazione del TBEL ai fini rendicontazione ex art. 158 TUEL.

CERTIFICAZIONE DEI 4 OBIETTIVI SOCIALI SU SOGEI

Domenica 24 marzo

La certificazione / rendicontazione degli obiettivi relativi a Asili Nido; Servizio Sociale; Trasporto scolastico studenti con disabilità; Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità deve essere fatta quest'anno tramite il **portale SOGEI** - non più su SOSE, in quanto quest'ultima è stata assorbita proprio da Sogei.

La scadenza della certificazione / rendicontazione 2023 è il 31 maggio 2024, tranne per il Fondo Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, la cui scadenza è il **31 marzo 2024**.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CONSOLIDATA E' UN MUTUO ATIPICO

Domenica 24 marzo

La Corte dei Conti Sardegna, con **delibera n. 26/2024**, ha ammonito circa la tendenza di molti enti locali di tenere per troppo tempo aperta l'anticipazione di tesoreria.

La Sezione ha evidenziato che "l'anticipazione di tesoreria, quando diventa "strutturale" e, inoltre, non viene interamente restituita al termine dell'esercizio, rischia di determinare una fattispecie simile ad un vero e proprio "mutuo atipico" destinato a finanziare spese correnti. Secondo la giurisprudenza contabile, l'utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell'art. 119 Costituzione, che consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. La mancata restituzione protratta nel tempo e per importi considerevoli non si configura, infatti, come un semplice disallineamento temporale, ma piuttosto è indizio di una grave e cronica criticità, determinata dall'incapacità dell'Ente di far fronte ai propri pagamenti, con anche maggiori oneri da pagare sulle somme prese a prestito".

CONCESSIONI D'ACQUA: BASE IMPOSTA DI REGISTRO

Lunedì 25 marzo

La Risposta n. 77/2024 dell'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile per la registrazione delle concessioni di derivazione di acqua ad uso minerale, nel caso in cui siano previsti anche importi variabili.

L'Agenzia ricorda che: "La base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. circolare 10 giugno 1986, n. 37).

Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato d.P.R. n. 131 (cfr. risoluzione del 5 febbraio 1999, n. 15)."

Nel caso oggetto di interpello, tenuto conto che nell'ambito della concessione è previsto, a carico del concessionario, oltre al "canone di concessione", anche la corresponsione di ulteriori somme a carattere tariffario ("tariffa idrica") variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell'azienda che commercializza l'acqua, può trovare applicazione l'articolo 35 (rubricato "contratti a prezzo indeterminato"), comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986. Tale disposizione prevede che "Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19".

Quanto all'aliquota, ai sensi dell'articolo 5 della tariffa, parte prima, comma 3, le «concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative» sono soggette a registrazione, in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota proporzionale dello 0,50 per cento.

ENTRATE DA SERVIZI AEROPORTUALI RILEVANTI IVA (ANCHE) IN CAPO AI COMUNI

Lunedì 25 marzo

Nella Risposta n. 79/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce che lo svolgimento dei servizi aeroportuali è considerato in ogni caso rilevante IVA in capo agli enti pubblici che percepiscono i relativi compensi, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del Decreto IVA.

Nel caso di specie, il Comune riteneva che la gestione di un aeroporto per cui, a seguito di morosità ed istanza di sgombero, si era trovato a dover gestire le funzioni ed incassare proventi per i servizi aeroportuali (molto ridotti, trattandosi esclusivamente di elisoccorso gestito dalla ASL e approdo e decollo di piccoli aeromobili e loro stazionamento) non fosse rilevante IVA in quanto esercitata nell'ambito della pubblica autorità. Gli incassi, ad avviso dell'Ente, non erano relativi a corrispettivi per un servizio reso dal Comune, bensì una sorta di canone per il mero utilizzo temporaneo di suolo pubblico ed anche ove si ravvisasse la natura corrispettiva, mancherebbe soggettività passiva Iva in capo al Comune, richiamandosi i principi generali comunitari in tema di distorsione di concorrenza (articolo 13, direttiva UE n. 112 del 2006) e le norme nazionali sull'esercizio del potere autoritativo (articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Di diverso avviso l'Agenzia. Lo svolgimento dei servizi aeroportuali configura attività comunque di natura commerciale cui consegue l'assoggettamento ad Iva dei relativi compensi. "Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, il Comune, quale gestore dell'Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di

"servizi aeroportuali" quali "approdo/partenza", "stazionamento sul piazzale" scoperto o all'interno di hangar e "apertura anticipata o chiusura posticipata" dell'Aeroporto. Al riguardo, infatti, l'articolo (...) del Regolamento di scalo prevede che "Tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull'aeroporto (...), sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati". Di conseguenza, le somme corrisposte al Comune vanno assoggettate ad IVA.

STRADA URBANA A SCORRIMENTO CON IVA AGEVOLATA

Lunedì 25 marzo

L'intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di una strada urbana di scorrimento, può essere considerata opera di urbanizzazione e beneficiare del regime agevolato IVA al 10% come previsto dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Lo evidenzia l'Agenzia delle entrate nella [Risposta n. 80/2024](#) data un Comune che richiedeva l'applicazione dell'IVA agevolata, facendo presente che, benché l'intervento non sia realizzato nell'ambito urbano, comunque conserva la caratteristica di essere posta a servizio del tessuto urbano, essendo peraltro previsti marciapiedi in relazione alle caratteristiche della via quale "strada residenziale", secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), come strada di tipo "D strada urbana di scorrimento". In particolare, secondo la legenda del PUC la «via (...) viene individuata come "strada comunale di tipo A"» e che la «sezione tipologica della via (...) conferma la presenza di due corsie per senso di marcia, separate da uno spartitraffico centrale, banchine pavimentate e la presenza di marciapiedi e piste ciclabili ai margini». Le norme di attuazione del PUC riconducono le strade comunali di "tipo A" tra le "strade di scorrimento di tipo D".

Riprendendo quanto previsto dalla risoluzione n.202/E del 2008 e dalla circolare del 24 ottobre 1990 n. 69, il Legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell'ambito urbano "stricto sensu", ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano. Tuttavia nel nel concetto di costruzione rientra la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia e non la semplice manutenzione.

Di conseguenza, la realizzazione "ex novo" di un intervento edilizio su una "strada urbana di scorrimento" di "tipo D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, può rientrare tra le "opere di urbanizzazione primaria" che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, anche se l'Agenzia si dichiara incompetente a valutarne in concreto la riconducibilità.

MOVIMENTAZIONI A PATRIMONIO DA TITOLO II, ADEGUARE ANCHE LE RISERVE

Martedì 26 marzo

Le movimentazioni derivanti da Titolo II in contabilità finanziaria portano impatto in stato patrimoniale attivo immobilizzato e in alcuni casi a conto economico come oneri straordinari. Una volta effettuate le rilevazioni occorre adeguare le riserve indisponibili / disponibili, come evidenziato nell'**esempio n. 14** del principio All. 4/3 Dlgs 11872011 e smi.

DECRETO LEGGE MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Martedì 26 marzo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Come rileva Palazzo Chigi, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022. Il decreto prevede, tra l'altro:

l'eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;

al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale;

al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone

la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
l'introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

CENTRI ESTIVI, RENDICONTAZIONE SPESE 2023

Mercoledì 27 marzo

Il Dipartimento per la famiglia ha attivato la **procedura per la rendicontazione**, da parte dei Comuni, dei fondi ricevuti per i **Centri estivi 2023**. La scadenza è il 30 giugno 2024.

RESIDUI ATTIVI STRALCIATI, TENERE TRACCIA

Mercoledì 27 marzo

In merito all'elenco dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio in quanto:

- dubbi
- inesigibili
- rateizzati
- insussistenti
- prescritti

tenuto conto delle indicazioni Corte dei Conti, tra cui l'ormai famosa delibera Corte Conti Marche n. 144/2023, è importante che l'ente locale segua il recupero del credito non solo tramite la rilevazione contabile in stato patrimoniale ma anche tramite il riporto extracontabile dell'elenco stesso dei residui stralciati.

Ne consegue, che oltre all'elenco dei residui attivi stralciati 2023 è opportuno avere traccia della situazione dei residui attivi stralciati negli anni 2022 e precedenti, come alcune software houses consentono.



DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, I TEMPI DA RISPETTARE

Mercoledì 27 marzo

La Corte dei Conti Sicilia, con **delibera n. 79/2024** ha affrontato quesito in merito all'applicazione dell'art. 191 comma 3 Tuel in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza.

In particolare, la richiesta di parere evidenzia dubbi sull'assimilazione dei due termini (venti giorni e trenta giorni) previsti dalla suddetta procedura, con specifico riferimento al termine di 30 giorni relativo al riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale; sul punto dubitativo, la richiesta di parere richiama la deliberazione/parere della Sezione Sicilia n.191/2019, laddove si evidenzia che in caso di violazione del termine dei 20 giorni (e non viceversa del termine successivo dei 30 giorni) il riconoscimento del debito debba avvenire secondo le modalità dell'art.194 TUEL lett. e) con decurtazione dell'utile di impresa.

Nel merito della richiesta di parere, rileva la Sezione, deve essere preliminarmente evidenziato che il procedimento disciplinato dall'art. 191 comma 3 TUEL ha natura eccezionale e non costituisce prassi né costante, né ordinaria degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Quanto alla presunta diversa rilevanza dei due termini contemplati dall'art. 191 comma 3 TUEL cit. (3. "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare"), rileva il Collegio che ai fini della esatta applicazione del comma 4 della medesima disposizione (4. "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni"), l'esegesi letterale e teleologica di entrambi i commi (3 e 4 cit.) non consente di attribuire una rilevanza diversa alla violazione dei due differenti termini procedurali (20 giorni tra la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico e la deliberazione della Giunta; 30 giorni dalla deliberazione della Giunta), al fine della esclusione dell'utile d'impresa nel riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ma è altrettanto chiaro, con superamento -sul punto in esame- delle ragioni del dubbio sollevato, che il responsabile dell'ufficio proponente alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell'utile d'impresa, qualora l'inadempimento temporale afferisca la fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedurali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma 3 citato.

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SU AGEVOLAZIONI FISCALI

Venerdì 29 marzo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il **Decreto legge 29 marzo 2024, n. 39** Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.



PERSONALE

AUMENTO DELLA PARTE VARIABILE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINO AL 5%

Sabato 2 marzo

In base all'art. 8 comma 3 e comma 4 DL 13/2023 convertito in Legge 41/2023, gli enti locali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Questo è permesso al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nel 2023, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nel 2023, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

CICLO DELLE PERFORMANCE E DEFINIZIONE OBIETTIVI: UNA QUESTIONE DI METODO

Domenica 3 marzo

Come è bene evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere i successi dai fallimenti. Se non si distinguono i successi, non è possibile premiarli. Se non è possibile riconoscere gli insuccessi, non è possibile correggerli. Se si possono dimostrare i risultati, si può guadagnare il supporto dell'opinione pubblica.

DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITA' SOLO PER INCREMENTI EFFETTIVI

Martedì 5 marzo

La Risposta n. 59/2024 chiarisce che il regime agevolativo previsto dal citato articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 non è riconosciuto quando non correlato al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016 e 5/E del 2018, ma al raggiungimento di dati stabili ovvero se, per gli stessi obiettivi, è richiesto che siano raggiunte determinate percentuali stabilite nell'accordo, senza prevedere la verifica di un incremento degli stessi rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

La norma, come illustrato nei documenti di prassi sopra richiamati, richiede, invece, che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:

- 1) il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l'erogazione del premio;
- 2) sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente.

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui «*premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188*», ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016. La norma si applica al settore privato (comma 186), ma nel caso di specie si tratta di Azienda regionale costituita in forma di SPA.

PUBBLICO IMPIEGO: PROGRESSIONE ECONOMICA INTERNA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Mercoledì 6 marzo

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4313 del 19 febbraio 2024, è tornata a trattare il tema della **discriminazione indiretta per motivi di genere** in particolare relativamente alla selezione per la progressione interna ed il passaggio a una migliore fascia retributiva dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.

Il caso esaminato dal Giudice di legittimità muove dalla vicenda in cui una dipendente dell'Agenzia delle Entrate conveniva in giudizio la medesima Amministrazione ed il collega



controinteressato denunciando la discriminazione subita quale donna impiegata a tempo parziale nell'ambito di una selezione per la progressione economica.

La Suprema Corte ha in primo luogo ricordato la nozione di **“discriminazione indiretta”** e cioè **“qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che metta, di fatto, “i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso” osservando come, secondo il dato normativo, non debba trattarsi “di comportamenti o atti illeciti o discriminatori anche sotto altro profilo” ma debba essere dato rilievo “soltanto al risultato finale della discriminazione, da apprezzare sul piano della realtà sociale e non solo delle forme giuridiche”**.

La Sezione Lavoro, pertanto, ha confermato la sentenza del Giudice di merito il quale, mediante dati statistici, aveva osservato che la **“stragrande maggioranza”** dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che chiedono di usufruire del part-time sono donne e che **“svalutare il part-time ai fini delle progressioni economiche orizzontali (ovverosia progressioni economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque meritate, secondo parametri che includono anche l'anzianità di servizio) significa, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico”**.

La Cassazione, inoltre, a fondamento della decisione aggiunge che **“la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell'accesso al mondo del lavoro”**.

Concludendo, il Giudice, al fine di verificare l'esistenza di una discriminazione indiretta di genere, a fronte delle risultanze dei dati statistici, deve considerare l'insieme dei lavoratori assoggettati alla disposizione, criterio, atto, fatto o prassi posto alla sua attenzione e che potrebbe causare disparità tra i due generi, avendo poi riguardo della proporzione tra dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile che eventualmente potrebbero essere negativamente colpiti dalla disparità di trattamento.

TASSAZIONE SEPARATA PER LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DELLA LAUREA

Giovedì 7 marzo

L'Agenzia delle entrate, con Risposta n. 62/2024, chiarisce che i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Nella risoluzione 12 settembre 2002, n. 298/E, richiamando la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, è stato chiarito che sono compresi tra i contributi versati



facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento. Nel caso però di “restituzione” dei predetti contributi da parte del datore di lavoro che li aveva trattenuti – in difetto di una norma in tal senso - gli stessi sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n–bis) del Tuir.

La domanda è posta da un Ente che ha chiesto il regime fiscale da applicare sulla restituzione delle somme versate al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, non avendo però titolo per beneficiarne. Detto personale ha infatti chiesto su base volontaria il riscatto del corso di laurea, operando le relative trattenute in busta paga. Tuttavia, la possibilità di richiedere il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, non spetta al personale in servizio e in quiescenza in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000, motivo per cui si intendeva restituire le somme trattenute.

Si rileva infatti che *“In relazione al personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo dall'articolo 13 della legge n. 70 del 1975 «All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente». Nei confronti di detto personale, ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, trovano applicazione le disposizioni della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (“Valutazione dei servizi dell'indennità di buonuscita”) in base alla quale ai sensi dell'articolo 1 è data facoltà al dipendente di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, «dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita». In relazione al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.”*

RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI

Sabato 9 marzo

Il CCNL funzioni locali definisce il sistema delle relazioni sindacali lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI SPESE DI PERSONALE

Martedì 12 marzo

In sede di rendiconto 2023 occorre attestare il rispetto dei limiti di spesa di personale. Come bene evidenziato nella relazione dell'Organo di revisione – come da schema ODCEC – occorre verificare che la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2023, e le relative assunzioni abbiano rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016 e dall'art. 22 del D.L. 50/2017;
- l'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 (se ricorre);
- l'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015 (se ricorre);
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'art.40 del d.lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non devono superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

Nell'esercizio 2023, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.



Gli enti locali devono inoltre dimostrare il rispetto di quanto previsto dall'art. 31 bis DL 152/2021 in materia di assunzioni PNRR, a maggior ragione i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti se hanno ricevuto finanziamenti specifici.

SE L'AMMINISTRAZIONE NON FISSA GLI OBIETTIVI, IL DIRIGENTE CHIEDE IL DANNO

Mercoledì 13 marzo

Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione, **n. 5746/2024**, in materia di retribuzione di risultato, che porta alla possibile richiesta, da parte del lavoratore, di danno per perdita di chance.

La retribuzione di risultato – rilevano i magistrati - ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (Cass., Sez. L, n. 11899 del 12 maggio 2017). Pertanto, occorre prendere atto che dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie.

Tutte queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso,



senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). **Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà, come giustamente affermato dalla Corte territoriale, dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno.** Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame.

Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017).

DIFFERITA AL 30 APRILE LA SCADENZA PER LA RILEVAZIONE DEI PERMESSI L. 104

Giovedì 14 marzo

Sulla piattaforma PerlaPA è stato comunicato dalla Funzione Pubblica che il termine ultimo per la trasmissione delle informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2023 hanno fruito di permessi finalizzati all'assistenza di persone disabili o di se stessi - se in condizioni di disabilità - (art. 33 Legge n. 104 del 1992) è stato differito al 30 aprile.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare telematicamente i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscono di tali permessi retribuiti, con lo scopo di monitorare annualmente (entro il 31 marzo di ciascun anno) il legittimo utilizzo del permesso in questione.

Tale rilevazione è condotta esclusivamente attraverso la compilazione di un questionario disponibile sulla [piattaforma PerlaPA](#) (Rilevazione permessi ex legge 104/1992).

ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO, DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTE E REVISORI

Giovedì 14 marzo

La Corte Conti Sardegna, con **sentenza n. 39/2024**, ha delineato ipotesi di danno erariale derivante da errate modalità di individuazione e quantificazione del fondo salario accessorio.

Le condotte dei dirigenti risultano tutte connotate, sotto il profilo soggettivo, da colpa grave, essendo il livello minimo di diligenza richiesto ad un dirigente della PA quello di conoscere le regole basilari che disciplinano il proprio agire, in particolare con riferimento all'erogazione di risorse pubbliche, ed avendo la Dirigenza provveduto all'erogazione del salario accessorio ai dipendenti anche in assenza della certificazione del fondo da parte del Collegio dei revisori, nella consapevolezza che sussistevano criticità nella costituzione dello stesso.

La Magistratura asserisce che anche la condotta tenuta dai membri del Collegio dei revisori è stata connotata da colpa grave, in quanto l'attività di certificazione del Fondo, attribuita al Collegio dei revisori, si traduce in un riscontro di natura sostanziale sulla corretta quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio, la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, e la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia. L'illogica scelta di certificare il Fondo salario accessorio per l'anno 2016 e 2017, nonostante fossero state già individuate diverse e specifiche criticità rimaste irrisolte non può che essere riconducibile a grave negligenza.

ASSUNZIONI ENTI LOCALI CRATERI SISMA IN CONFERENZA UNIFICATA

Venerdì 15 marzo

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 21 marzo 2024, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno:

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione della modulistica standardizzata per l'avvio delle attività di autoscuola. Richiesta di ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 del termine di adeguamento della modulistica standardizzata.

Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto delle risorse del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le

unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sostituzione di un rappresentante delle Regioni in seno al Comitato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 3 del decreto 25 novembre 2011, n. 325.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro della cultura recante procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana dell'arte contemporanea".

PARERI SU PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE E DEBITI FUORI BILANCIO

Lunedì 18 marzo

Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ha pubblicato schemi di parere in merito al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai debiti fuori bilancio.

RECLUTAMENTO DI GIOVANI NEGLI ENTI LOCALI, QUADERNO ANCI

Lunedì 18 marzo

ANCI ha pubblicato Quaderno sul Reclutamento dei giovani negli enti locali, ai sensi DL 44/2023.

L'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge n. 74/2023, ha introdotto misure per il reclutamento di giovani nella Pubblica Amministrazione facilitando il rapporto con le Università del Territorio, portatrici di conoscenze innovative e favorendo la territorialità del reclutamento al fine di rendere maggiormente attrattive le proposte assunzionali delle Amministrazioni.

L'art.3-ter del D.L.44/23 inserisce una nuova possibilità di reclutamento del personale: i candidati possono non essere valutati esclusivamente su di un lungo elenco di materie (specifiche e trasversali) inserite di solito nei bandi di concorso, ma viceversa è possibile selezionare i candidati per le conoscenze specifiche possedute ed acquisite nel percorso universitario e di cui l'Amministrazione ha necessità, prevedendo un periodo di formazione per l'acquisizione di capacità e di competenze trasversali normative ed operative mediante una formazione on the job.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE, QUADERNO ANCI

Lunedì 18 marzo

ANCI ha pubblicato un altro interessante **Quaderno sulla Contrattazione integrativa di livello territoriale.**

Gli ultimi rinnovi contrattuali del comparto delle Funzioni locali -rileva ANCI - hanno dedicato grande attenzione all'istituto della contrattazione integrativa di livello territoriale, disciplinando un'importante opportunità di sviluppo degli strumenti negoziali su area sovracomunale.

I vantaggi della contrattazione territoriale sono molteplici. Essi riguardano in termini generali la promozione di forme di collaborazione volte alla diffusione di conoscenze e soluzioni comuni nell'applicazione degli strumenti contrattuali e lo scambio di buone pratiche. Più nello specifico l'approccio territoriale al contratto integrativo determina il rafforzamento di soluzioni interpretative più uniformi sugli istituti contrattuali; una maggiore omogeneità nel trattamento normativo contrattuale integrativo di personale dipendente di più enti su ambiti territoriali contigui; il miglioramento qualitativo delle relazioni sindacali; la maggiore speditezza dei processi di contrattazione integrativa. In questa prospettiva, i Comuni capoluogo, le Città medie, le Unioni di comuni possono promuovere l'avvio di percorsi di contrattazione integrativa di livello territoriale, consolidando il proprio ruolo di stimolo di processi di innovazione in ambiti territoriali più ampi.

RISCONTRO CORTE CONTI SUL LAVORO A DISTANZA

Martedì 19 marzo

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2024, rivolta ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 ma di fatto oggetto di istruttoria per tutti gli enti, chiede all'ente locale informazioni sulla gestione del lavoro agile. In particolare, è richiesto:

L'Ente, a seguito del ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria, ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza?

In caso di risposta affermativa:

- 1.Indicare la percentuale di dipendenti che ha stipulato un contratto individuale di lavoro a distanza, calcolata sul totale dei dipendenti: %
- 2.Gli organi di controllo interno hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente?
- 3.Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori?

RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024

Mercoledì 20 marzo

In vista del rinnovo contratto nazionale collettivo di lavoro funzioni locali 2022-2024, è stato definito dalle parti il seguente **ATTO DI INDIRIZZO**.

SUL RIFIUTO DI UN INCARICO DI (EX) POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Giovedì 21 marzo

Circa la possibilità che il dipendente possa rifiutare l'incarico di posizione organizzativa che l'ente abbia deciso di conferirgli, occorre richiamare orientamento ARAL RAL 299/2011:

ARAN SOSTIENE:

Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di posizione organizzativa non possa rifiutare l'incarico stesso. Infatti, nel contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.

A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il quale le posizioni organizzative "possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, ...".

Conseguente, con il conferimento dell'incarico di tali posizioni, non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento, (ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n.165/2001, dell'art. 3, del CCNL del 31.3.99.

Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).

Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in considerazione l'esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi (sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.

Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della

specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenze del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.

INTERESSI MORATRI, RISARCIMENTO DANNO SUI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Giovedì 21 marzo

La Corte Conti Marche, sezione giurisdizionale, con **sentenza n. 21/2024** ha espresso condanne al pagamento in favore del Comune, a titolo di risarcimento del danno derivato all'Ente locale dall'avvenuta corresponsione a fornitore di interessi moratori, maturati per effetto di notevoli ed ingiustificati ritardi verificatisi nell'erogazione dei corrispettivi dovuti per lavori regolarmente eseguiti.

PARERE SUL FABBISOGNO DI PERSONALE, LE INFORMAZIONI RILEVANTI

Domenica 24 marzo

Lo schema di parere dell'Organo di revisione sul fabbisogno di personale, elaborato dall'Ordine dottori commercialisti, individua in modo puntuale le **informazioni rilevanti** per mettere a fuoco la questione, ad iniziare dalla sostenibilità finanziaria, molto più importante della percentuale di cui DM 17.03.2020.

INCARICHI EX ART. 110 DA VALUTARE I PRESUPPOSTI

Lunedì 25 marzo

Il TAR Campania, con **sentenza n. 1254/2024** ha messo in luce interessanti precisazioni in ambito incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel. In particolare, emerge tra l'altro: Con specifico riguardo agli incarichi assegnati ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L. "a) l'art. 110, comma 3, TUEL non può certamente essere inteso nel senso di consentire l'applicabilità dello "spoils system" ad incarichi non apicali e di tipo tecnico - professionale, a meno che non sia dimostrato che la "fiduciarità" iniziale si configuri come preventiva valutazione soggettiva



di consonanza politica e personale tra l'incaricato del titolare dell'organo politico di cui si tratta;

b) a tale risultato ermeneutico si perviene in base all'obbligo dell'interprete di intendere tutte le norme in materia di "spoils system" in senso costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 97 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale;

c) in particolare, rispetto a tale interpretazione è incompatibile l'attribuzione all'espressione "in carica" posta alla fine della prima frase dell'art. 110, comma 3, cit. - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: "3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco... in carica" - del significato di consentire la decadenza automatica dall'incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello "spoils system" anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;

d) di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo è chiaro di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell'art. 19 TUIP), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo "de quo";

e) nello stesso modo devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi anche la clausola contrattuale con la quale si è stabilito che il termine finale del rapporto in oggetto doveva coincidere con "lo scadere del mandato elettorale del Sindaco"" (Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2017, n. 11015).

PARERE FUNZIONE PUBBLICA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Lunedì 25 marzo

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha rilasciato **parere 6401/2024** in merito all'applicazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio.

PARERE FUNZIONE PUBBLICA SUL CONGEDO PARENTALE

Lunedì 25 marzo

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha rilasciato **parere 13398/2024** in merito alle modalità applicative dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Congedo parentale.

IL DIPENDENTE E' ASSOLTO, MA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RESTA

Mercoledì 27 marzo

Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro con **Sentenza n. 7358** del 19/3/2024 ha evidenziato che la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di riaprire il procedimento disciplinare, nemmeno in caso di assoluzione del dipendente da processo penale, in quanto un comportamento considerato non colpevole sul piano penale potrebbe invece avere una rilevanza disciplinare, al punto da giustificare il licenziamento.

TRIBUTI

MEF, PRECISAZIONI SULL'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Venerdì 1 marzo

Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 29 febbraio 2024, ha fornito un atto di indirizzo dell'istituto del contraddittorio di cui all'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Il Vice Ministro ha chiarito fin da subito che, nonostante le modifiche, introdotte con il d.lgs. 219/2023, abbiano elevato l'istituto del contraddittorio *“al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente nell'ambito dell'attuazione del rapporto tributario”*, tuttavia lo stesso non abbia una valenza assoluta e ciò in considerazione del contenuto del comma 2 della norma sopracitata, che stabilisce: *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*.

Infatti, l'istituto trova applicazione solo nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria possa offrire una adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione. Invece, in caso di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, il contraddittorio è escluso. Sul punto, il Vice Ministro ribadisce che per comprendere effettivamente quali siano gli atti concretamente esclusi dall'applicazione dell'istituto, è necessario attendere l'apposito decreto del MEF.

Attraverso il citato atto di indirizzo, viene, inoltre, chiarito che la procedura applicativa dell'istituto, prevista al comma 3 dell'art. 6-bis: *“non fa mostra di volersi sostituire a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio di cui introduttivamente si è detto. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario”*, così confermando la portata *“condizionata”* e non assoluta della norma. Sul punto, viene citata la Relazione illustrativa di accompagnamento del d.lgs. 219/2023, che riguardo l'art. 6-bis chiarisce che la disposizione non fa venir meno le garanzie procedurali già esistenti a legislazione vigente.

Infine, il Vice Ministro ha osservato che la disciplina di cui all'art. 6-bis verrà adattata e specificata, in relazione alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, in osservanza degli artt. 1 e 41, co. 2, d.lgs. 13/2024, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024 e proprio per questo, ha colto l'occasione per puntualizzare: **“una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30**

aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”. Dunque, fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale contenente l'elencazione degli atti per i quali il diritto al contraddittorio è escluso e comunque fino al 30 aprile 2024 (in osservanza del combinato disposto degli artt. 1, co. 2-bis e 41, co. 2, d.lgs. 13/2024) nulla cambia rispetto alle modalità procedurali di contraddittorio fino ad oggi vigenti.

DELIBERA ARERA 05 MARZO 2024 72/2024/R/RIF

Giovedì 7 marzo

L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 5 marzo 2024 72/2024/R/rif, ha confermato le misure di cui all'art. 1 in materia di “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023” della deliberazione 7/2024/R/RIF”.

Si ricorda che nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.17: Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy -, ARERA dispone le azioni strategiche che coprono il quadriennio in cui l'Autorità è chiamata ad accompagnare l'applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell'agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi *target* eurounitari e nazionali.

Con la delibera 72/2024/R/rif, Arera ha ritenuto necessario confermare l'art 1, considerando:

“- le sentenze in oggetto lasciano impregiudicata la possibilità di recuperare, seppure pro futuro, la disciplina tariffaria degli impianti “minimi” in ragione dell'avvenuta previsione nel PNGR dei criteri per l'individuazione dei medesimi;

- non vi sono elementi che richiedano di rivedere la disciplina generale adottata con la deliberazione 363/2021/R/RIF e aggiornata con deliberazione 389/2023/R/RIF, ritenuta dall'Autorità adeguata e proporzionata, né censurata nel merito dal giudice amministrativo, tanto che le pronunce del Consiglio di Stato alle quali si ottempera non hanno statuito nulla in merito agli specifici contenuti della disciplina degli impianti “minimi” (già sottoposta a consultazione);

- la definizione delle ulteriori modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti

necessari alla validazione dei dati impiegati) è rinviata a successive determinazioni, secondo quanto già previsto dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/RIF”.

FORMULA ESECUTIVA E PROCESSO TRIBUTARIO

Venerdì 8 marzo

Segnaliamo che sul Portale della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il commento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3097 del 2 febbraio 2024, con cui la Suprema Corte ha colto l'occasione per precisare nuovamente che il giudizio di ottemperanza rappresenta "l'unico rimedio esperibile ai fini dell'esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell'Amministrazione finanziaria".

IFEL: IL TERMINE DI DECADENZA FA I CONTI CON L'ANNO BISESTILE

Lunedì 11 marzo

Oggi IFEL ha comunicato una rettifica alla *nota del 02 novembre 2021*, avente come oggetto i "I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020".

Con il DL. n. 18 del 2020 si era disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).

IFEL, in particolare, aveva diffuso una nota dando dei chiarimenti e sottolineando che sulla base di quanto disposto dall'art. 67 (dl n. 18 del 2020) *"tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.*

Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, erano stati indicati i nuovi termini."

Per i termini prorogati in scadenza nell'anno 2024, era stata indicata la scadenza del 26/03/2024 per i seguenti anni di imposta:

- 2018 per omesso parziale versamento;
- 2017 per l'infedele omessa dichiarazione;

La rettifica, giunta in data odierna, è concernente alla data del 26/03/2024, in quanto non si è tenuto conto dell'anno bisestile.

Dunque, il termine di decadenza corretto da tenere in considerazione è il prossimo **25/03/2024**.

NUOVO CODICE F24 PER "ILIA", L'IMU DEL FRIULI

Martedì 12 marzo

La risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024 istituisce il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e **ulteriori rispetto al primo**, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, ridenominando il codice già previsto.

L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La risoluzione introduce il codice "5902" (“ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3)” e ridenomina il codice tributo "5901" (ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, **articolo 9, comma 2**).

ICI - AGEVOLAZIONE FISCALE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO CON VINCOLO SU UNA PORZIONE DEL BENE

Martedì 12 marzo

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 6336, del 8 Marzo 2024 chiarisce che deve essere riconosciuta l’agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico-artistico sulla totalità dell’edificio anche qualora il vincolo sia relativo ad una sola porzione di esso. La sentenza impugnata è stata cassata in ordine alla seguente motivazione: “Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili l’agevolazione prevista dall’art.2, comma 5 del d.l. n. 16 del 1993 convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art.3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le



caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati".

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, precisa inoltre che "deve, del resto, sottolinearsi che la facciata di un immobile è una parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117, n.1, cod. civ. i cui oneri di manutenzione gravano su tutti i condomini, a prescindere della collocazione dell'immobile di cui sono proprietari (vicina o lontana dalla facciata) sicchè certamente sussiste la ratio ispiratrice dell'agevolazione in esame anche se il vincolo è riconosciuto in considerazione della sola facciata".

IMU: BENI MERCE E REQUISITI PER ESENZIONE DAL VERSAMENTO

Mercoledì 13 marzo

Con Ordinanza n. 3094 del 02 febbraio 2024, La Corte di Cassazione ha ribadito quanto stabilito in materia di IMU e della possibilità di usufruire di eventuali esenzioni per i fabbricati classificati come beni merce.

Motivo del contendere è un avviso di accertamento IMU 2015, emesso dall'Ente, nei confronti di una società che si occupava di sviluppo di progetti immobiliari e che riteneva "implicita" la possibilità di poter beneficiare dell'esenzione dal versamento dell'imposta, avendo acquistato un'unità immobiliare al fine di poter ristrutturare e costruire nuove unità immobiliari da destinare alla vendita.

Nello caso specifico, infatti, la società aveva acquistato nel 2012 un complesso immobiliare industriale dismesso al fine di ristrutturarlo e, previo frazionamento, con intenzione di rivenderlo. Tale fabbricato risultava essere oggetto di proposta di intervento di riqualificazione che l'Ente stesso aveva approvato.

Nelle motivazioni di ricorso da parte della società si puntualizzava il fatto di aver acquistato un immobile con destinazione di vendita e che tale fatto potesse rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione, trattandosi di bene merce acquistato al solo scopo della successiva rivendita, previa ristrutturazione, e, dunque, di un bene sostanzialmente improduttivo.

Già nel giudizio di primo grado la Corte di Giustizia tributaria aveva considerato non fondati i presupposti per cui si potesse considerare la società beneficiaria di agevolazioni previste dall'art 13 comma 9-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n.201, per il solo fatto di essere acquirente di unità immobiliari destinate ad interventi di ristrutturazione (che non erano mai iniziati) e che l'agevolazione si correlava al dato oggettivo della costruzione di fabbricati destinati alla vendita.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, ha ribadito che come stabilito dall'art 13 comma 9-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n.201, «A decorrere dal 1° gennaio 2014



sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Come reso esplicito dalla disposizione in esame, il regime di esenzione risulta connesso ai «fabbricati costruiti» dall'impresa (altrimenti) soggetto passivo IMU, «destinati ... alla vendita» e «fintanto che permanga tale destinazione»;

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto si trattasse “di un fabbricato che risultava essere immesso nel mercato immobiliare a seguito di acquisto da parte della società e, seppur la circolazione commerciale del bene preordinata ad una successiva attività di costruzione, al momento del detto acquisto, non si aveva né l'esistenza di un fabbricato “costruito” dal soggetto passivo Imu, e destinato alla vendita, piuttosto che alla sua ristrutturazione edilizia, né la permanente (e documentata) destinazione alla vendita del bene stesso costruito”.

Si legge nelle motivazioni: “La destinazione alla vendita costituisce un mero intento perseguito dall'impresa che ancora non abbia realizzato il bene a detto fine destinato, così ponendosi al di fuori del perimetro di applicazione della norma, per di più in assenza di ogni obiettiva condizione di verificabilità dello stesso intento perseguito che finirebbe per connotare qualsiasi operazione commerciale volta all'acquisizione di fabbricati destinati alla (successiva) rivendita (che faccia seguito, o meno, all'attività di costruzione)”.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2024, NOTA IFEL

Mercoledì 13 marzo

IFEL ha pubblicato Nota di approfondimento sul **Fondo di Solidarietà Comunale 2024.**

IL FISCO CHE VERRA': APERTE LE CONSULTAZIONI PER I NUOVI TESTI UNICI

Giovedì 14 marzo

L'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione dal 13 marzo al 13 maggio le proposte di Testi unici elaborate dall'Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. In attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), l'Agenzia ha individuato le norme vigenti del sistema tributario riorganizzandole per settori omogenei, nel coordinamento e nell'abrogazione delle disposizioni non più attuali. Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all'interno della relativa raccolta a tema. Quattro dei nove Testi riguardano le Imposte sui redditi, l'Iva, l'Imposta di registro e i Tributi erariali minori. I restanti raccolgono le norme sull'accertamento; sulle sanzioni tributarie

amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali.

Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

Restano al momento escluse dalla riorganizzazione le disposizioni relative all'Irap (per cui da tempo si parla di soppressione), alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare).

I contributi devono essere inviati (seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità) ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti in base al volume:

- testounicoimpostesuiredditi@agenziaentrate.it
- testounicoiva@agenziaentrate.it
- testounicoimpostadiregistro.tributiindiretti@agenziaentrate.it
- testounicotributierarialiminori@agenziaentrate.it
- testounicoadempimenti accertamento@agenziaentrate.it
- testounicosanzioni@agenziaentrate.it
- testounicogiustiziatributaria@agenziaentrate.it
- testounicoversamenti.riscossione@agenziaentrate.it
- testounicoagevolazionitributarie.regimiparticolari@agenziaentrate.it

Terminata la fase di consultazione, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

Delfino & Partners segue l'attuazione della riforma fiscale, in particolare per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché le disposizioni generali in materia di tributi e fiscalità. Seguiranno quindi approfondimenti specifici per le tematiche di interesse.

AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI, LA PROROGA COVID SCADE IL 25 MARZO

Lunedì 18 marzo

IFEL comunica che nella propria **Nota del 2 novembre 2021**, avente ad oggetto "I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020" è riportata una tabella relative ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso/parziale versamento e per infedele/omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Nella tabella, con riferimento ai termini prorogati in scadenza nel 2024, è stata riportata per errore la data del 26 marzo 2024, che non tiene conto che l'anno 2024 è bisestile. **Pertanto, il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento che scadono nel 2024 (anno 2018 per omesso o parziale versamento corretto e anno 2017 per omessa o infedele denuncia) è il 25 marzo 2024.**

In argomento, tuttavia, occorre segnalare alcune espressioni di Corte di Giustizia tributaria contrarie alla proroga, su cui peraltro ci fu espressione favorevole di Agenzia delle Entrate.

ARERA E LA BOZZA PER LA RACCOLTA DATI

Mercoledì 20 marzo

Consapevole di tutti gli oneri amministrativi che ricadono sugli organismi competenti, che si occuperanno della predisposizione del PEF 2024-2025 e della raccolta dei dati da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 363/2021/R/rif. (come modificata dalla deliberazione 7/2024/R/rif), ARERA ha predisposto una bozza di schema di raccolta dati.

In questa "bozza", nominata PEF Impianti 2024-2025 preview, i dati sono stati suddivisi in:

- informazioni relative alla denominazione, alla localizzazione, alla tipologia e al gestore dell'impianto, nonché indicazione relativa al soggetto competente (foglio di colore verde);
- informazioni relative alle previsioni dei flussi trattati dagli impianti con dettaglio dei flussi soggetti a regolazione (foglio di colore giallo);
- Piano economico-finanziario dell'impianto (foglio di colore blu).

A tutti i soggetti interessati, l'Autorità chiede la massima collaborazione per offrire un contributo utile a migliorare tale versione.

EFFICACIA DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Mercoledì 20 marzo

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2356 del 12 marzo 2024, ha ribadito che la violazione del termine perentorio di approvazione del tributo non incide sulla legittimità degli atti comunali, ma **esclusivamente sul regime di efficacia temporale**, di conseguenza ex art. 1, co. 169, L. 296/2006 è preclusa per l'anno a venire l'applicazione di nuove tariffe approvate tardivamente e ciò nel rispetto della norma specifica e del principio di annualità dei bilanci e dei tributi locali, per cui le tariffe "tardive" saranno applicabili nell'anno solare successivo, dunque dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Infatti, secondo il

Consiglio di Stato: “la dizione del comma 169 in parola non ammette altra interpretazione e dunque il frazionamento inteso dal primo giudice è del tutto non applicabile nell’ordinamento. Ne consegue dunque che risulta preclusa l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio) delle tariffe e delle aliquote approvate in data successiva al 1° gennaio e quindi una sorta di loro efficacia intertemporale;”.

Il Consiglio di Stato, in aggiunta, riguardo l’art. 193 TUEL e alla possibilità per l’ente locale di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario in caso di esigenza di copertura dei costi, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, precisa che tale norma fa riferimento “a misure necessarie senza indicarne il carattere, a provvedimenti per il ripiano dei debiti ed all’adeguamento del fondo crediti in caso di gravi squilibri: si tratta di una previsione generale che non consente di derogare a una norma speciale in materia di tributi locali quale quella del citato comma 169. In secondo luogo, non appare meno importante nella risoluzione delle antinomie il fatto che il t.u.e.l. è stato approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, mentre lo specifico comma 169 rientra nell’art. 1 della successiva legge finanziaria per il 2007”.

Secondo i giudici di Palazzo Spada tale orientamento conferma sia l’interpretazione letterale e sistematica della disposizione sia i principi generali del sistema contabile e tributario degli enti locali.

IMU – LA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

Giovedì 21 marzo

La Cassazione con ordinanza n. 5509, del 1° marzo 2024, ha ribadito che: “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU, **l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige**, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, **soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa**, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore dell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)”.

Dunque, l’avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Tuttavia, la Corte ritiene sufficiente prevedere nella motivazione oltreché i fatti soggettivi ed oggettivi del

credito vantato dell'ente impositore, l'indicazione astratta dei fatti giustificativi della pretesa tributaria, che permettano di dimostrare le ragioni dell'agire dell'amministrazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO, GESTORE ERA RESPONSABILE DI IMPOSTA ANCHE PRIMA

Giovedì 21 marzo

La Corte di Cassazione con **sentenza n. 6187/2024** si è espresso sul ruolo del gestore della struttura turistica rispetto all'imposta di soggiorno, evidenziando che la disposizione di cui all'articolo 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell'art. 5- quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata "norma di interpretazione autentica del comma 1- ter dell'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23" secondo cui l'albergatore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto "Rilancio" (d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020.

ANCI CHIEDE LA PROROGA ADEGUAMENTO PEF RIFIUTI E TARIFFE TARI

Sabato 23 marzo

In sede di proposta di emendamenti al DL 19/2024 PNRR 4, ora in fase di conversione in legge, ANCI propone di rinviare al 30 giugno il termine di aggiornamento del PEF rifiuti e di adeguamento tariffe TARI.

Anci propone il seguente emendamento: "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5- quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno".

La motivazione alla proroga risiede nell'intreccio di problematiche applicative dovute all'evoluzione del sistema tariffario regolato dalle disposizioni ARERA e dalla vicenda della regolazione dei cd. impianti minimi che in molte regioni rischia di determinare rilevanti aumenti del costo del servizio.

AGEVOLAZIONI IMU FABBRICATI MERCE NON HANNO EFFETTO RETROATTIVO

Mercoledì 27 marzo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza **n. 7612 del 21.03.2024** conferma che l'agevolazione IMU sui fabbricati merce non può avere effetto retroattivo.

I magistrati hanno evidenziato che "secondo l'orientamento di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, vertendosi sulla medesima questione in punto di diritto, «(...) ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione. Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza - il 1° gennaio 2014 - per l'esenzione IMU dei c.d. "immobili merce" e cioè «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»".

COSTO DEGLI INSOLUTI CREDITI TARI NEL PEF RIFIUTI

Sabato 30 marzo

Il Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale con **Sentenza n. 224** in data 05/01/2024 n. 224 si è soffermato sulla necessità di riportare il costo degli insoluti crediti TARI nel Piano Economico Finanziario Rifiuti e di inserire nella la convenzione tra ente locale e gestore la disciplina delle attività di recupero dei crediti insoluti.

APPALTI – GESTIONALE

PROJECT FINANCING, DA VALUTARE L'IMPATTO SULLA FINANZA PUBBLICA

Venerdì 1 marzo

Il TAR Puglia, con **Sentenza n. 237/2024** è intervenuto in materia di Project financing con spunti interessanti. In un passaggio i magistrati evidenziano “in assenza di un capitale iniziale da parte del soggetto che si fa promotore di un intervento di finanza di progetto, le ricadute finanziarie dell’applicazione di tale ultimo istituto finiscono strutturalmente per arrecare un evidente depauperamento a carico delle pubbliche finanze, imponendo non solo gli oneri che derivano dalla necessità di prevedere un lucro per il privato interventore, ma altresì gli ulteriori e separati oneri che sorgono dalla necessità di copertura dei tassi di interesse che il sistema creditizio imporrà all’imprenditore al fine di garantirgli la provvista finanziaria per la realizzazione del suo progetto.

In altri termini, al fine di evitare la trasformazione dei pubblici servizi in occasioni di lucro garantito per il settore creditizio in danno dell’equilibrio delle pubbliche finanze (c.d. finanziarizzazione speculativa dei pubblici servizi), occorre assoggettare l’istituto del project financing ad una lettura evidentemente restrittiva, essendone palese la sua oggettiva e strutturale dannosità per il pubblico erario, ove indiscriminatamente e largamente applicato, in particolare in assenza dell’impiego di risorse proprie da parte del soggetto investitore e/o promotore”.

ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL RUP CARENTE DEI REQUISITI NECESSARI E STRUTTURA DI SUPPORTO

Lunedì 4 marzo

La Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo, con sentenza n. 41 del 21/2/2024, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alle modalità di calcolo del compenso, da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP ad un libero professionista esterno.

I giudici individuano due fattispecie diverse, caratterizzati da differenti finalità, ossia:

- quella relativa all'esternalizzazione dell'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari, ipotesi residua, alla quale può farsi ricorso soltanto in caso di assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP;
- 2) quella della “*struttura a supporto del RUP*”, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l'indispensabilità per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

*Si precisa in sentenza come: “...il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni **dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola***

fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l'esternalizzazione di 'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari'".

Nell'ipotesi di affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, il relativo compenso, sulla base della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l'allegato I.13 ed il dm 17 giugno 2016.

TERMINI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELLA P.A

Giovedì 7 marzo

Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1774 del 22 febbraio 2024, ha avuto modo di precisare che è facoltà dell'aggiudicatario rinunciare all'esecuzione di un'opera, in virtù dell'inutile decorso dei termini ultimi per la tempestiva stipulazione del contratto d'appalto, ex art. 32 comma 8 d.lgs. 50 del 2016.

Il giudice amministrativo ricorda come il comportamento della Pubblica Amministrazione, a seguito dell'aggiudicazione, deve essere improntato ai principi di buona fede e correttezza, sottolineando come il mancato rispetto dei termini per la stipula del contratto, integri un comportamento violativo dei predetti principi.

Nel caso di specie, l'aggiudicatario era ricorso al Tar per ottenere l'annullamento del provvedimento della P.A., che disponeva, in autotutela, l'annullamento dell'aggiudicazione, addossando all'aggiudicatario la causa di inadempimento. L'impresa aveva avanzato diverse richieste di modifica del prezzo del contratto (a fronte dell'innalzamento, nel tempo, del costo delle materie prime), ma la P.A. aveva sempre rigettato le stesse.

Il Consiglio di Stato, confermando il giudizio in primo grado, ha ritenuto illegittima la decisione della P.A., sostenendo che quest'ultima fosse responsabile della mancata stipula del contratto, in quanto aveva immotivatamente ritardato a convocare l'impresa proprio per la stipula. Sottolineano i giudici come, "sebbene il termine per la stipula del contratto sia ordinatorio, non può essere rimesso ad libitum alla stazione appaltante in quanto, ove l'amministrazione procedente potesse costringere in ogni tempo l'operatore a concludere il contratto d'appalto, la relativa disposizione di legge risulterebbe completamente svuotata della funzione che le è propria; vale a dire quella di tutelare «l'aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991, § 28.5, nonché Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6620)."

Attraverso il richiamo alla pregressa giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202.), i Giudici ricordano che: "costituisce un'evidente forzatura il procedere con l'aggiudicazione di un contratto nella consapevolezza che lo stesso si dimostri già

inizialmente inadeguato al punto di dover immediatamente azionare (prima ancora della stipulazione) istituti di legge che sono invece destinati ad assolvere necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto".

PICCOLE OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DISPOSTI I PAGAMENTI

Lunedì 11 marzo

Il Ministero dell'Interno comunica che la Direzione Centrale per la Finanza Locale - in data 1° marzo 2024 ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le Piccole Opere, risorse pari ad euro 19.814.708,45 per n.553 enti. Inoltre, all'esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS si è provveduto anche all'erogazione dell'ulteriore 45 per cento del contributo per le Piccole Opere, per risorse pari ad euro 21.038.697,10 per n.571 enti.

Le risorse totali erogate ammontano pertanto ad euro 40.853.405,55. È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, **consultabili qui**.

I mandati di pagamento sono stati inviati all'Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell'interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Si precisa che, laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l'ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all'interno della sezione "Anagrafica progetto" – sottosezione "Cronoprogramma/Costi" nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell'opera, dovranno essere censite nell'apposita tab. "Economie" presente all'interno della sezione "Gestione Fonti".

PROCEDURE DI GARA CENTRALI DI COMMITTENZA PER INTERVENTI PNRR

Venerdì 15 marzo

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la **Circolare n. 10/2024** "Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Nell'ambito degli incontri del "Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR" è stata richiesta la possibilità che le Centrali di Committenza, per le procedure di

gara da esse esperite, svolgano una istruttoria circa la correttezza e completezza delle procedure e degli atti di competenza, nonché sulla presenza, in fase di procedura d'appalto, della documentazione comprovante il rispetto delle condizionalità specifiche/trasversali del PNRR. A tal fine è stato concordato con Consip ed Invitalia, per gli aspetti di competenza riferiti alle predette procedure di gara esperite quali Centrali di Committenza e correlate agli interventi PNRR, l'avvio di un'azione di supporto dettagliata nella circolare.

ANALISI DEL VALORE SULLE OPERE PUBBLICHE

Domenica 17 marzo

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi confluita in ANAC, ci invita a riflettere sull'analisi del valore, che può essere applicata a tutte le fasi di un processo di appalto / concessione di lavori: programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica.

Nella fase della programmazione l'utilizzo dell'analisi del valore può essere d'ausilio nella formazione degli elenchi provvisori delle idee progetto, che serviranno per elaborare gli studi di fattibilità.

Attraverso l'analisi del valore dovrà essere possibile esprimere un ranking tra diverse soluzioni che guardino alle svariate classi di esigenze prefissate dalla committenza, espresse, tra l'altro, dalla norma UNI 8229:1981 ovvero:

- Sicurezza: insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, nonché alla difesa e alla prevenzione dei danni causati da fattori accidentali nell'uso del servizio;
- Benessere: insieme delle condizioni relative a stati dell'ambiente interno adeguati alla salute e allo svolgimento delle attività da parte dell'utenza;
- Fruibilità: insieme delle attività relative all'attitudine all'uso del servizio;
- Aspetto: insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva dei componenti che esplicano il servizio;
- Gestione: insieme delle condizioni relative all'economia ed efficienza del servizio;
- Integrabilità: insieme delle condizioni relative all'attitudine dei componenti che esplicano il servizio a connettersi funzionalmente tra loro;
- Salvaguardia dell'ambiente: insieme delle condizioni relative all'attitudine dei componenti che esplicano il servizio al mantenimento o al miglioramento del sistema ambientale.

Nell'ambito dello Studio di Fattibilità l'analisi del valore dovrà portare all'individuazione dell'alternativa più valida per l'amministrazione guardando alle esigenze suindicate. Ciò, ovviamente, solo da un punto di vista funzionale in quanto un'analisi compiuta dovrebbe tener conto delle offerte e delle soluzioni presentate in gara da parte dei partecipanti.

Nella metodologia basata sull'accezione di Lawrence D. Miles, l'analisi del valore consiste nella individuazione di un Indice del valore (Iv) risultante dal rapporto tra l'utilità della soluzione esaminata ed il costo di produzione ovvero il costo globale nel caso in cui si voglia considerare non solo il costo di produzione ma anche quello di gestione.

Per tale ragione la scelta di un'idea progettuale dovrà ricadere su quella a cui corrisponde il maggior valore che scaturisce dal rapporto utilità/costo globale. Attraverso l'utilizzo dell'Indice del valore si relativizza il costo di un progetto alla sua utilità: questa metodologia di analisi potrebbe quindi coadiuvare gli amministratori nelle scelte da compiere. Da un punto di vista più analitico l'Iv può essere espresso nel modo seguente:

$$Iv = a1S + a2 B + a3F + a 4 A + a5G + a6 I + a7 SA \\ a8CG + a9T$$

Dove:

Iv Indice di valore

coefficiente legato al peso che il committente attribuisce ai vari aspetti di un progetto

S = Sicurezza;

B = Benessere;

F = Accessibilità e Fruibilità;

A = Aspetto;

G = Gestione;

I = Integrabilità;

CG = Costi Globali;

T = Tempi;

SA = Salvaguardia dell'Ambiente.

Pertanto, a parità di costi e tempi di realizzazione le amministrazioni potranno privilegiare le soluzioni progettuali che esprimono maggior valore in termini di esigenze del committente.

DIGITALIZZAZIONE: AGGIORNATE LE FAQ DI ANAC

Lunedì 18 marzo

ANAC ha pubblicato sul proprio sito le FAQ aggiornate sulla "Digitalizzazione dei contratti pubblici".

Le FAQ nello specifico riguardano i seguenti argomenti:

La Digitalizzazione dei contratti pubblici;

la BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

le PAD - Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

l'acquisizione del CIG;

l'FVOE - il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

la Pubblicità Legale.

DELEGA APPALTI, PRENDE IL CIG LA STAZIONE DELEGATA

Martedì 19 marzo

ANAC rileva che nelle gare d'appalto, la stazione appaltante delegata ad avviare la procedura di affidamento acquisisce il Cig (Codice identificativo di gara), che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il Cig acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le [Faq \(D5\)](#) sulla digitalizzazione focalizzando la questione della competenza sull'acquisizione del Cig in caso di delega all'avvio della procedura di gara.

Nel caso in cui nella procedura intervengano due distinti soggetti giuridici (la stazione appaltante che delega l'appalto e la stazione/centrale di committenza che procede concretamente), il Cig va acquisito dalla stazione appaltante delegata, ovviamente abilitata ad effettuare la gara o per effetto del regime della qualificazione o per effetto di abilitazioni dovute a norme "speciali" come nel caso del Pnrr/Pnc.

Sarà, pertanto, il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) della stazione appaltante che procederà attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ad acquisire il codice identificativo della gara. Solo successivamente, una volta conclusa la fase che viene assegnata alla stazione appaltante delegata "il Cig acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso".

CONTROLLO DI GESTIONE PNRR, QUESTIONARIO CORTE CONTI

Martedì 19 marzo

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 7/2023 ha inserito appendice PNRR e ha richiesto invio di informazioni, a cura dell'Organo di revisione, circa il primo semestre 2023. La stessa sezione aveva preannunciato nella stessa delibera che "Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31 dicembre 2023, la tabella verrà nuovamente sottoposta al Collegio dei revisori, secondo le modalità che saranno, successivamente, indicate da questa Sezione".

Ad oggi il nuovo questionario al 31.12.2023, secondo semestre 2023, non è stato pubblicato; tuttavia emerge nel questionario di cui Delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2024 la seguente **APPENDICE PNRR**, che formalmente deve essere compilata e trasmessa da tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Province, Città metropolitane, ma è che preludio di intervento Corte Conti anche per i Comuni con popolazione inferiore 15.000 abitanti.

PER I PROGETTI EX PNRR SI CONTINUA A USARE IL REGIS

Martedì 19 marzo

Il Ministero Economia e Finanze ha risposto alla seguente domanda, pubblicandola sul portale come FAQ n. 7:

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 gli enti territoriali, soggetti attuatori, devono continuare ad alimentare il sistema Regis anche per i progetti totalmente o parzialmente de finanziati dal PNRR?

RISPOSTA

Nel rispetto dell'art. 12 comma 4 D.L. n. 19, del 2 marzo 2024, gli enti territoriali, soggetti attuatori, anche con riferimento ai progetti parzialmente o interamente de finanziati dal PNRR, sono tenuti ad alimentare il sistema Regis nel rispetto delle indicazioni di dettaglio fornite dalle Amministrazioni centrali titolari.

CONTABILIZZAZIONE NUOVO ANTICIPO LIQUIDITA' PNRR

Martedì 19 marzo

Il Ministero Economia e Finanze ha risposto alla seguente domanda, pubblicandola sul portale come FAQ n. 8:

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 in che misura verrà erogata l'anticipazione?

RISPOSTA

Nel rispetto del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la misura delle anticipazioni iniziali, erogabili in favore dei soggetti attuatori, è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 dello stesso articolo ribadisce l'obbligo per l'Amministrazione centrale titolare di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Poiché trattasi di acconto l'ente territoriale, soggetto attuatore, deve continuare ad accertarlo per cassa e classificarlo come trasferimento da Ministeri nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato.

CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI PNRR DOPO IL NUOVO DECRETO

Martedì 19 marzo

Il Ministero Economia e Finanze ha risposto alla seguente domanda, pubblicandola sul portale come FAQ n. 9:

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 gli enti territoriali, soggetti attuatori, come devono contabilizzare i contributi per i progetti totalmente o parzialmente finanziati dal PNRR?

RISPOSTA:

Con riferimento ai progetti finanziati gli enti territoriali soggetti attuatori, dopo aver preso atto delle previsioni del D.L. n. 19 del 2024, continuano, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 vigente, ad accertare per cassa gli acconti e a classificarli come trasferimenti da Ministeri e continuano ad imputare le successive erogazioni, a rendicontazione, nel rispetto delle specifiche indicazioni sul cronoprogramma dei lavori fornito dalle Amministrazioni centrali titolari. Provvedono inoltre ad allineare, se necessario, le imputazioni dei propri cronoprogrammi attuativi, nelle proprie scritture contabili, per adeguarle alle nuove scadenze previste dall'Amministrazione centrale titolare.

Gli enti territoriali, inoltre, non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di pubblicità e informazione ma continuano ad essere tenuti all'obbligo di perimetrazione e tracciabilità, a livello gestionale, assolto con l'integrazione della descrizione dei capitoli e/o degli articoli con la sola indicazione del CUP anche per favorire l'attività di controllo.

Si ricorda infatti che anche per tali progetti, nel rispetto dell'articolo 12 del D.L. n. 19 del 2024, continuano ad applicarsi le norme di semplificazione, di natura procedurale e contabile, previste per la gestione delle risorse del PNRR e del PNC.

DELIBERA DI GIUNTA RICOGNIZIONE DEI PROGETTI NON NATIVI PNRR


Domenica 24 marzo

La Corte Conti Lombardia, con **delibera n. 74/2024** ha messo in rilievo la rendicontazione dei progetti non nativi PNRR.

La Sezione rileva che "gli investimenti "non nativi PNRR", cioè, finanziati da linee confluite ex post nel Piano, sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti

“nativi” e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte degli enti attuatori (n. 16/SEZAUT/2023/FRG, p.28).

Nel Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare MEF-RGS n. 29 del 26.7.2022, prot. 201590 (p. 24) è specificata l’opportunità, inoltre, di un atto formale con il quale l’ente prenda atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa per gli enti attuatori”.





VARIE

SICUREZZA PUBBLICA: IL COMUNE CHE EFFETTUA L'INTERVENTO DEVE RIVALERSI SUI PRIVATI INADEMPIMENTI

Venerdì 1 marzo

L'ANAC con delibera n. 64 del 7 febbraio 2024, analizzando l'affidamento di lavori straordinari, di consolidamento di un "costone" soggetto a fenomeni franosi e della via sottostante, svolti su aree di proprietà di soggetti privati, rimasti inerti alle richieste di intervento del Comune per la tutela della pubblica sicurezza, ha contestato all'Ente, tra le altre, la mancata attivazione delle azioni di recupero delle spese per gli interventi sulle proprietà private.

In particolare l'Autorità richiama la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 2535 del 26.4.2018, che ha affrontato una questione del tutto analoga (l'esigenza di fronteggiare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l'incolumità pubblica e privata) in cui viene ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione la quale, dopo aver intimato ai soggetti privati proprietari di un'area l'inizio dei lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà al fine di tutelare l'incolumità privata e pubblica, interviene direttamente in ragione della "*perdurante urgenza e la necessità che i lavori intimati alle proprietà venissero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l'intero fronte d'intervento*", per il Consiglio di Stato in buona sostanza è corretto che il Comune decida di realizzare immediatamente esso stesso le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, tuttavia, deve anche procedere al **recupero delle spese da parte dei privati**.

Alla luce di ciò l'ANAC conclude che allo stato dalla documentazione in atti e dai procedimenti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione "*non risultano azioni finalizzate al recupero delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori. Di fatto, però, l'intera operazione consiste nell'esecuzione di interventi di consolidamento eseguiti dall'Ente pubblico, ordinati a più riprese in passato a carico di soggetti privati e da questi nella maggior parte dei casi mai eseguiti*" determinando l'intervento della medesima Autorità nelle sedi competenti.

ASSOCIAZIONISMO COMUNALE IN CONFERENZA UNIFICATA

Venerdì 1 marzo

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 7 marzo 2024, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno:



Deliberazione, ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa del 1° marzo 2006, repertorio atti n. 936/CU, recante i **nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale** ai fini dell'individuazione delle Regioni che partecipano al riparto delle medesime per l'anno 2024.

Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), dell'intesa del 1° marzo 2006, repertorio atti n. 936/CU, della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2024, al Ministero dell'interno per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che modifica il decreto interministeriale 24 agosto 2022, n. 256.

Intesa, ai sensi dell'articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute, che modifica il decreto interministeriale del 18 dicembre 2017, n. 14771 recante "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche".

IL COMUNE SOCIO VERIFICA I VERBALI DEL CDA SOCIETA' IN HOUSE

Venerdì 1 marzo

ANAC ritiene (la questione ci sembra talmente scontata che non meriterebbe commento) che Comune socio di una società in controllo ha **diritto ad accedere ai verbali del Consiglio d'amministrazione** della società stessa Il diritto all'informazione è quindi previsto per i soci di una società in house e "trova fondamento nei principi e nelle norme di legge che prevedono e regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto".

PUBBLICATO IN G.U. IL DL PNRR 4

Sabato 2 marzo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19** Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui abbiamo dato notizie nei giorni scorsi.

Numerose sono le parti di interesse, tra cui:

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Misure di semplificazione amministrativa

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Disposizioni urgenti in materia di investimenti.

ELEZIONI EUROPEE, ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Domenica 3 marzo

Il Ministero dell'Interno ha diffuso **Circolare n. 23 del 1 marzo 2024** relativa agli adempimenti dei Comuni "Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del giugno 2024. Diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altri Paesi dell'Unione europea".

IL FONDO PERDITE PARTECIPATE A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Lunedì 4 marzo

Rilevando l'assenza di accantonamenti al fondo perdite partecipate nonostante fossero stati rilevati risultati negativi di alcune partecipate, la Corte dei conti Basilicata, con deliberazione n. 13/2024/PRSE, ha rammentato il disposto dell'art. 21, co. 1, del TUSP, ovvero l'onere, che sorge in capo alle Amministrazioni, di accantonamento "nell'anno successivo in apposito fondo vincolato" di un importo "pari al risultato negativo non immediatamente ripianato" conseguito dalla partecipata. Ratio della normativa è la "tutela dell'equilibrio di bilancio ... che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico".

"In tale contesto", secondo la Corte, "l'art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all'amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all'art. 20, presenti perdite



di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all'amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell'anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l'accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l'effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell'ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati."

Rispetto quanto esposto, viene altresì sottolineata l'inconsistenza "ai fini dell'accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo" essendo, in tal senso, "prive di rilevanza ... le considerazioni svolte circa l'esiguità della quota di partecipazione dell'Ente, nonché i risultati d'esercizio positivi conseguiti" nelle annualità successive alla perdita.

NATURA DI "ENTE PUBBLICO" ED APPLICAZIONE DEL TUSP PER LE CCIAA

Lunedì 4 marzo

In sede di analisi di un piano di revisione periodica delle partecipazioni di un Amministrazione, la Sezione Campania della Corte dei conti, con deliberazione n. 28/2024/VSG, ha operato alcune considerazioni sull'attribuzione della natura di "ente pubblico" ad un Ente associativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamera regionale).

In particolare, trattandosi di definizione non precisamente circoscritta dall'attuale disciplina, il Collegio ha sottolineato come "il legislatore, dovendosi interfacciare con una realtà socio-economica sempre più complessa ed in rapido mutamento, abbia rinunciato a dettare una nozione unitaria di ente pubblico, componendo un mosaico sfumato ed a tratti evanescente ... Ad oggi, infatti, si parla di pubbliche amministrazioni al plurale, ad attestazione della conformazione variegata che tali enti possono assumere, anche e soprattutto in virtù della massiccia attribuzione di funzioni di rilievo pubblicistico a soggetti privati, o comunque non riconducibili al modello tradizionale di ente pubblico".

Dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo fornito una definizione dal "carattere dinamico e cangiante"; la Corte di cassazione ha in particolare indicato "una nozione dinamica e funzionale di pubblica amministrazione, nel senso che il concetto di ente pubblico muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato (Cass. civ., Sez. Un.,



n. 10244/2021). ... La conseguenza di tale “ibridazione” delle forme è il venir meno della tradizionale correlazione tra qualificazione giuridica del soggetto e disciplina applicabile. Il fatto che un soggetto sia formalmente una P.A. non sta a significare che ad esso si applichi esclusivamente il regime pubblicistico. Allo stesso tempo, il fatto che un soggetto formalmente privato eserciti pubbliche funzioni non determina l’applicazione nei suoi confronti di tutta la disciplina amministrativa, ma solo del regime pubblicistico in relazione al quale quel soggetto è considerato pubblico (ad es., solo il D.Lgs. n. 36/2023 se considerato organismo di diritto pubblico).”.

“In un quadro così tratteggiato”, continua la Corte, “si inserisce la tendenza giurisprudenziale a costruire una P.A. “a geometrie variabili” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Lombardia, n. 283/2021), valorizzando, al fine di chiarire la natura dell’ente nell’ambito del comparto disciplinare di riferimento, indici sostanziali idonei a disvelarne la natura pubblicistica (o privatistica), tra i quali:

In questa direzione si è altresì mossa la Corte dei conti Veneto che, nella deliberazione n. 142/2023/PASP, ha indicato che “le Unioncamere regionali non siano sottoposte agli obblighi di cui all’art. 5, co. 3 e 4 TUSP”.

Tale “dinamica evolutiva ... si distacca dal “freddo” dato normativo ... Tuttavia, non può omettersi di rilevare che un siffatto modus agendi, volto ad indagare l’essenza ontologica dell’ente esaminato, sembra porsi in diametricale contrasto con il dato normativo di riferimento” di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 che “nel definire il concetto di “amministrazioni pubbliche” rilevante anche ai fini dell’applicazione del TUSP, include espressamente in tale perimetro “... le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni ...”. Dunque la Sezione ha confermato l’inclusione nella nozione dell’Ente analizzato, ritenendolo assoggettato anche “alla disciplina contenuta nel TUSP (ivi compresa quella di cui all’art. 20) e, dunque, ... all’elaborazione ed alla trasmissione alla Corte dei conti del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie”, non aderendo così alle diverse considerazioni formulate dalla Sezione veneta.

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN AMBITO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

Lunedì 4 marzo

Abbiamo dedicato una Circolare normativa ai **principali adempimenti in ambito società ed enti partecipati**.

Soffermandosi nell’analizzare la vasta disciplina relativa al Gruppo Pubblico locale, è possibile individuare diversi oneri ed adempimenti ricorrenti per l’Ente socio e le proprie partecipate, oltre ad una serie di previsioni da attivarsi al ricorrere di talune fattispecie.



SOCIETA' PUBBLICHE: ONERI DI TRASPARENZA PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE SVOLTE

Martedì 5 marzo

Nella deliberazione n. 28/2024/VSG, la Corte dei conti Campania ha rilevato la mancata applicazione, da parte di una società partecipata, della normativa sulla trasparenza ad essa applicabile.

Tale punto, analizzato insieme ad ulteriori criticità, riveste particolare importanza in quanto, in deroga ai principi del diritto privato ove *“non esistono obblighi di trasparenza gravanti sugli operatori del mercato”*, l'art. 22 del TUSP impone il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 estendendo *“anche alle società a partecipazione pubblica gli obblighi di trasparenza, sebbene con declinazioni differenti a seconda del tipo di società preso in considerazione”*.

La disciplina ivi indicata risponde, tra i vari fini, alla necessità di *“evitare impieghi abusivi dello strumento societario”*; difatti *“L'introduzione in via legislativa di regole poste a presidio della trasparenza valide per le società pubbliche ... mira a favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche, sull'attività svolta dalle società partecipate, sulla qualità dei servizi erogati, anche onde colmare il gap democratico fisiologicamente legato alla creazione di gestioni fuori bilancio”*.

Tornando al disposto normativo, la Corte ha sottolineato che il citato D.lgs. 33/2013, all'art. 2bis, *“chiarisce che la disciplina della trasparenza si applica anche alle società sottoposte a controllo pubblico (fatta eccezione per le società quotate), nonché ad associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”*; limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, *“La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile ... anche alle società a partecipazione pubblica con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”*. La disciplina è stata successivamente integrata dall'ANAC che, con le linee guida approvate il 9 novembre 2017 con delibera n. 1134, ha operato una *“distinzione tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte”*; quest'ultima indicazione sulle *“attività di pubblico interesse”*, innovativa rispetto la disciplina precedentemente delineata, opera quale *“limitazione oggettiva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013”*.



In tal senso, *“Secondo la qualificazione proposta dall’ANAC, il pubblico interesse si rinviene nello svolgimento di numerose attività che, a titolo esemplificativo vengono elencate dalle linee guida, per poi essere accomunate dalla caratteristica di essere riconducibili a finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali”*.

Rispetto al caso concreto, la Sezione, rilevando l’assenza di apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* nel sito della società, nonché l’impossibilità di reperirne lo statuto, con conseguente violazione della normativa sopra citata, ha richiamato dunque richiamato l’Ente socio ad intervenire per assicurare il rispetto dei predetti oneri in quanto la società inadempiente, essendo *“partecipata da enti di natura pubblica”*, risulta *“assoggettata agli obblighi di trasparenza sopra descritti in riferimento al segmento di attività che risulta di “pubblico interesse”, ossia che si collega alle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti.”*.

ASSEVERAZIONE: LA RATIO E' LA SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Martedì 5 marzo

La Corte dei Conti Campania ([deliberazione n. 30/2024/PRSP](#)) ha ricordato l’importanza dell’asseverazione dei rispettivi rapporti di credito e debito tra Ente locale e propri società ed organismi partecipati, quale obbligo imposto dall’art. 11, c. 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011. In particolare, i Magistrati ne hanno ribadito l’essenzialità al fine di determinare puntualmente l’accantonamento da operare all’apposito fondo.

Sul punto la Sezione ha osservato che *“Il fondo rischi società ed organismi partecipati è un accantonamento finalizzato a neutralizzare i fattori di rischio scaturenti delle relazioni di debito-credito con gli organismi partecipati.”*

La disposizione sopra richiamata prevede in merito *“che all'interno della relazione sulla gestione (allegato obbligatorio al rendiconto), l'ente territoriale deve, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.*

Segnatamente, l'articolo di cui si discorre, precisa che “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Fondamentale è dunque la verifica dei rapporti crediti/debiti reciproci tra enti territoriali e proprie partecipate (c.d. “circularizzazione”) in quanto funzionale ad assicurare la doverosa evidenza giuscontabile delle passività potenziali connesse alla gestione degli organismi partecipati.

Tale verifica, peraltro, è volta a garantire il rispetto dei principi di veridicità e trasparenza dei documenti contabili, poiché un disallineamento delle posizioni di debito e credito influenza l'attendibilità del risultato di amministrazione dell'ente territoriale, nonché il risultato di esercizio degli organismi partecipati. Attraverso l'accantonamento a fondo rischi, quindi, è possibile riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggior debito o minor credito fosse stato contabilizzato. Proprio in ragione di tale finalità, la predetta attività di circolarizzazione deve svolgersi anche con riferimento ad organismi partecipati diversi dalle società, in quanto la ratio legis è quella di preservare l'equilibrio di bilancio indipendentemente dalla natura del soggetto partecipato."

L'accantonamento a fondo rischi collegati alle reciproche poste di credito/debito non riconciliate non è l'unico profilo interessato dai rapporti con le partecipate ai fini dell'equilibrio di bilancio dell'Amministrazione socia e della sua salvaguardia. In merito si ricorda infatti quanto riportato nella ns News del 04/03/2024 in relazione al fondo perdite partecipate e al più ampio "progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante", come evidenziato dalla Corte dei Conti Basilicata nella deliberazione n. 13/2024/PRSE.

NASCE L'AUTORITÀ PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'

Martedì 5 marzo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il **Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20** Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

CONTROLLI INTERNI, SI STRINGONO LE MAGLIE

Martedì 5 marzo

Scade nei prossimi giorni (15 marzo) l'invio alla Corte dei Conti del questionario sui **controlli interni relativi all'esercizio 2022**. Scade invece al 15 aprile lo stesso **questionario relativo all'esercizio 2023**.

I controlli oggetto di osservazione sono sei:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- b) Controllo di gestione
- c) Controllo strategico
- d) Controllo sugli equilibri finanziari
- e) Controllo sugli organismi partecipati
- f) Controllo sulla qualità dei servizi

Il questionario è diretto ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma di fatto anche gli enti locali più piccoli devono organizzare i controlli interni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Le sollecitazioni della Corte dei Conti alla verifica del raggiungimento di obiettivi di economicità; efficacia; efficienza sono costanti.

PNRR COMUNICATO MINISTERO SU REVISIONE DOTAZIONE PROGETTI E ADEMPIMENTI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Mercoledì 6 marzo

Il Ministero dell'Interno comunica che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, **anche gli investimenti relativi ai Piani Urbani Integrati, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2, e quelli relativi agli investimenti di Rigenerazione Urbana, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1, hanno subito delle modifiche.**

In particolare, per quanto concerne i **Piani Urbani Integrati**, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, la dotazione finanziaria dell'investimento risulta attualmente pari a 900 milioni di euro, mentre il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, prevede che, entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane. Nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l'investimento, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati a valere sulla misura M5C2I2.2 si intendono confermati come previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di Piani Urbani

Integrati". Per tale ragione i soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21 del decreto-legge n.152/2021 dovranno continuare a monitorare e rendicontare i progetti sul sistema informatico ReGiS e a rispettare gli obblighi PNRR, nelle modalità previste dal Manuale di Istruzione per i Soggetti Attuatori -Piani Urbani Integrati-, attualmente in corso di aggiornamento.

Relativamente ai contributi di **Rigenerazione Urbana**, la dotazione finanziaria dell'investimento, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 2 miliardi di euro. Anche il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che nel 2026 vengano completati almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie. Anche in tale circostanza, la riduzione del costing non impatterà sugli interventi finanziati i quali si intendono ugualmente confermati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 e il nuovo articolo 35 del decreto-legge n.19/2024, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di interventi di Rigenerazione Urbana". Per tale ragione i soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n.160/2019 dovranno continuare a monitorare e rendicontare i progetti sul sistema informatico ReGiS e a rispettare gli obblighi PNRR, nelle modalità previste dal Manuale di Istruzione per i Soggetti Attuatori - Rigenerazione Urbana, attualmente in corso di aggiornamento.

In particolare si comunica che con il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n.52 del 2 marzo 2024), al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state emanate disposizioni volte ad assicurare l'efficace monitoraggio e l'aggiornamento costante dei cronoprogrammi relativi ai programmi e agli interventi previsti.

Nello specifico, all'articolo 2, rubricato "Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR" è previsto che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (2 marzo 2024), il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico "ReGiS".

La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d'intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all'Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR, sentito l'Ispettorato Generale per il PNRR, richiederà al Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri **l'esercizio dei poteri sostitutivi**.

Si chiarisce che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, qualora il soggetto attuatore assicuri mediante l'aggiornamento dei cronoprogrammi la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR, anche in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi sopra citati.

Inoltre, alla luce dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge, si precisa che il mancato rispetto del Target finale, coincidente con la data di conclusione dei lavori, comporterà la revoca totale del contributo concesso con contestuale recupero da parte dell'Amministrazione Centrale degli importi già erogati.

All'uopo giova precisare che il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto per i contributi di Rigenerazione Urbana è il 31 marzo 2026, mentre per i contributi relativi ai Piani Urbani Integrati è il 30 giugno 2026.

Pertanto, si invitano tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, ad aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS.

Per il corretto aggiornamento della sezione relativa ai Cronoprogrammi si specifica quanto segue.

Si chiarisce che in ogni caso l'importo realizzato per ciascuna annualità deve essere coerente con tutte le spese sostenute nel medesimo anno, così come risultati dalla sezione "Gestione spese".

CONCORSI PUBBLICI: TRATTAMENTO DOMANDE CHE ESULANO DAL BANDO

Venerdì 8 marzo

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2475/2024, decidendo sul ricorso di un candidato, il quale non aveva raggiunto il punteggio minimo per vincere il concorso non avendo risposto a quelle domande non rientranti strettamente tra le materie previste nel bando, ha ribadito che le clausole contenute nello stesso configurano un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 3 gennaio 2023, n. 79) e, pertanto, non possono essere oggetto di interpretazioni integrative.

Il Collegio ha inoltre osservato che **"il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun**



marginale di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara, cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, **le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione** (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche sentenze Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148)".

Il Tar, con la pronuncia in esame, evidenzia che **"il candidato destinatario di un questionario con domande non riconducibili alle previsioni del bando sarebbe ingiustamente penalizzato allorquando il mancato raggiungimento della soglia minima dipenderebbe proprio dal non aver potuto dare le risposte esatte a dette domande"**, infatti, **"la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando [...] rende illegittimo l'ostacolo frapposto rispetto all'accesso alle prove concorsuali"**.

Conseguentemente il Collegio, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che **"l'accertamento dell'inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l'ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali"**.

APPLICABILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE

Lunedì 11 marzo

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2042/2024 del 1° marzo 2024, pronunciandosi in un giudizio avente ad oggetto la legittimità degli atti della procedura di gara per l'affidamento del servizio di Direttore dell'esecuzione del contratto di igiene urbana e raccolta di rifiuti urbani con particolare riferimento al provvedimento di aggiudicazione emanato, è tornato a chiarire i criteri per l'applicazione del soccorso istruttorio processuale.

Il Collegio, in particolare, ricorda che detto istituto è *"ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento"*, infatti, per costante giurisprudenza amministrativa risulta che *"siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l'istituto "mira ad attestare l'esistenza di*



circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio" (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826)".

Il giudicante osserva, inoltre, che per concorde giurisprudenza del Consiglio stesso, l'istituto in esame è finalizzato a supplire "a carenze di natura formale..." (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242) o a "inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara" (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020 n. 2146), evitando di pregiudicare l'operatore "impreciso" ma "affidabile", ricordando, tuttavia, che l'istituto del soccorso istruttorio processuale non può costituire "una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara" (Cons. Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5144; V, 13 maggio 2019, n. 1030 e, più di recente, Cons. Stato n. 7145 del 2022 cit.).

PROFILAZIONE DEL RESPONSABILE DI FASE – COMUNICATO ANAC

Lunedì 11 marzo

L'Anac, con comunicato del Presidente del 6 Marzo u.s., ha autorizzato i Responsabili di Fase, a registrarsi presso le piattaforme digitali, autonomamente, utilizzando il profilo di Rup. Ciò, si legge nel comunicato, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, in attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale.

La suddetta necessità, è emersa, per consentire ai Responsabili di fase, di agire sin da subito nelle rispettive fasi di affidamento, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, a prescindere dalla preventiva indicazione degli stessi ad opera del RUP.

E' al vaglio dell'Autorità Anticorruzione, una soluzione operativa atta a consentire ai Responsabili di fase, così come al Rup, di agire direttamente nei sistemi dell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), in relazione alle singole procedure di affidamento.

PNRR 4 NOTA DI LETTURA DELL'ANCI

Lunedì 11 marzo

In merito al DL 19/2024 in materia di PNRR, di cui abbiamo già fornito notizie, ANCI ha elaborato una pregevole **NOTA tecnica**.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NEI PICCOLI COMUNI

Lunedì 11 marzo

Il Ministero dell'Interno, con Parere 6458 del 19/2/2024 ha disposto che l'elezione del presidente del consiglio dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate ex art.39, c.1, ultimo capoverso del TUEL n.267/2000, può avvenire solo successivamente al rinnovo degli organi. In particolare, il Ministero ha rilevato quanto segue:

Il sindaco di un comune, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ha comunicato che è in corso la modifica dello statuto comunale, approvato nel febbraio 2000 e mai aggiornato alle norme del decreto legislativo n.267/2000. In particolare, la revisione riguarderebbe l'istituzione del presidente del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000. È stato chiesto se, dopo l'entrata in vigore dello statuto modificato, sia possibile procedere all'elezione del presidente nel corso dell'attuale consiliatura, insediatasi da poco più di due anni. Si ricorda che l'articolo 6, comma 5, del citato d.lgs. n.267/2000 prevede che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Come è noto, ai sensi dell'art.39, comma 1, ultimo capoverso del T.U.E.L. n.267/2000, "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio".

La norma in esame prevede che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio. Va evidenziato che tale disposizione si colloca sistematicamente nell'ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni "con popolazione superiore a 15.000 abitanti", prevede testualmente che il presidente è "eletto ... nella prima seduta del consiglio".

Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l'istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento, tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge. In conformità ad un principio di coerenza giuridica per cui l'imputazione ad un nuovo soggetto (presidente del consiglio) di funzioni di competenza del sindaco in

carica può avere luogo soltanto una volta esaurito il mandato elettorale, si ritiene che in codesto ente l'elezione del presidente del consiglio, in esecuzione delle modifiche statutarie che saranno apportate, non possa che avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.

RINNOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE: LE CENSURE DALL' AGCM

Mercoledì 13 marzo

Censurato dall'AGCM, nel parere n. AS1945 del bollettino n. 10/2024, il "rinnovo del contratto di affidamento del servizio di riscossione tributi" deliberato da un Ente locale in favore di propria società partecipata operante secondo il modello in house providing.

Due in particolare le criticità riscontrate dall'Autorità:

1) *"la carenza assoluta di motivazione analitica in relazione alla modalità di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, e alla mancata elaborazione della relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"*, in contrasto con le disposizioni dettate dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e dagli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022.

In merito, inidoneo a dimostrare la preferibilità della soluzione individuata rispetto ad eventuali alternative e, quindi, tautologico è stato ritenuto quanto affermato dal Comune nella deliberazione consiliare n. 296 del 27 marzo 2023, ove si legge che *"i tempi necessari per una eventuale esternalizzazione del servizio riscossione non possono essere contenuti in pochi mesi. Né sarebbe possibile procedere alla reinternalizzazione del servizio"*. Allo stesso modo, non ha trovato consenso la giustificazione della razionalità economica dell'operazione basata sul *"danno che l'alternativa del fallimento della società causerebbe all'Ente"*, considerando che la società medesima si trova *"da tempo in condizioni di crisi gestionale e finanziaria, avendo chiuso dal 2019 a oggi tutti gli esercizi in perdita e trovandosi attualmente in liquidazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale consentito"* e che proprio la mala gestio dell'attività di riscossione affidatale *"costituisce il principale fattore di squilibrio di cassa del Comune"*.

Offrendo una panoramica dei punti che l'Amministrazione avrebbe dovuto trattare, AGCM ha osservato come *"il Comune avrebbe dovuto dimostrare i benefici per la collettività derivanti dal rinnovo dell'affidamento nei confronti"* della società, *"la capacità della Società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio dell'attività affidata e l'impatto sulla finanza pubblica, anche in considerazione alla pregressa gestione (o meglio, mala gestio) in house, e degli effetti sortiti da tale pregressa gestione sulle finanze del Comune, attualmente in stato di dissesto finanziario. Inoltre, manca ogni valutazione sui costi e benefici attesi, o in*



riferimento alla funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione, o al corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali."

2) *"la durata sostanzialmente indeterminata dell'affidamento", in violazione dell'art. 19 del D.lgs. 201/2022.*

Sotto tale secondo aspetto, l'Autorità ha ricordato che a norma dell'art. 19 del D.lgs. 201/2022 spetta all'Ente locale (o comunque all'ente competente) fissare la durata degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica *"in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici"*. Inoltre, proprio in relazione agli affidamenti in house di servizi pubblici locali il legislatore ne ha disposto la durata massima in 5 anni, con la sola *"eccezione del caso in cui l'ente affidate dia conto nella relazione sull'affidamento delle ragioni che giustifichino una durata più lunga (in funzione dell'esigenza di garantire l'ammortamento degli investimenti)."*

APPLICATIVO "PARTECIPAZIONI": AL VIA LA RILEVAZIONE

Giovedì 14 marzo

Con comunicato di ieri, il Dipartimento del Tesoro ha avviato **l'acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2022**.

Le Amministrazioni pubbliche dovranno quindi trasmettere, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, i dati relativi:

- al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2023 (art. 20, co. 1 e 2, del TUSP);
- alla relazione, da approvare entro il 31/12/2023, sull'attuazione del piano di razionalizzazione precedentemente adottato (art. 20, co. 4, del TUSP);
- alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, co. 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
- ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17, co. 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà **aperto** per l'acquisizione dei dati **fino al prossimo 14 giugno 2024**.

Si ricorda che **il predetto invio assolve solo l'obbligo di trasmissione alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio** di cui all'art. 15 del D.lgs. 175/2016. **Resta ferma la necessità di procedere con la comunicazione dei provvedimenti ex art. 20 del D.lgs.**

175/2016 anche alla competente Sezione della Corte dei conti, come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. 175/2016.

DISTINZIONE TRA LE FIGURE CONTRATTUALI DI SUBAPPALTO E DI FORNITURA

Giovedì 14 marzo

Il Tar Molise, con sentenza n. 45/2024 del 24 febbraio 2024, nell'accogliere un ricorso relativo ad una complessa vicenda legata all'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la sistemazione idraulica di un tratto di un torrente, ha evidenziato come il contratto di fornitura di beni e quello di subappalto, pur se in alcuni casi molto vicini, sono comunque da ritenere diversi in ragione delle differenti prestazioni ed effetti giuridici.

In particolare, tra le varie doglianze, la società ricorrente lamentava che la propria esclusione fosse avvenuta anche in ragione dell'errato inquadramento di un contratto come subappalto e non come contratto di fornitura, la stessa ricorrente evidenziava, inoltre, la mancanza della benché minima prova dell'esistenza dell'asserito subappalto.

Il Tar osserva che la stazione appaltante ha errato a non prendere in considerazione la circostanza che lo schema operativo prefigurato della ricorrente **“avrebbe potuto costituire, in realtà, solo un contratto di vendita, pur con clausole eventualmente anche atipiche, o un contratto di fornitura: un contratto cioè caratterizzato da un profilo di dare prevalente sul fare”**, ricordando che **“i contratti di subappalto e di fornitura, pur se in qualche caso vicini tra loro, si differenziano comunque nei loro elementi essenziali. La fornitura, disciplinata nell'ambito dello schema legale del contratto di somministrazione di cui all'art. 1159 e ss. del codice civile per le prestazioni di beni, consiste in una forma contrattuale ove una parte si obbliga a eseguire nei confronti di un'altra parte delle prestazioni periodiche o continuative di beni, verso il pagamento di un corrispettivo. Diversamente, il contratto di subappalto di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici descrive quella forma contrattuale in cui un terzo affida l'esecuzione di una parte dell'opera, nella sede di cantiere, a proprio rischio e mediante una propria organizzazione di mezzi e personale (l'art. 105 precisa che “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”)**”, il Collegio ricorda, inoltre, che la distinzione tra subappalto e fornitura si riflette anche sull'assunzione del rischio, infatti, **“il subappaltatore si sostituisce all'affidatario della commessa nei confronti dell'Amministrazione”** mentre ciò non avviene con il fornitore.

A supporto della propria tesi il Giudicante riporta quanto già chiaramente precisato dal Consiglio di Stato e cioè che **“la distinzione tra le figure contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei tipi di contratto. Le prestazioni sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto,**



il contratto è stipulato con l'amministrazione, sostituendosi all'affidatario; nell'altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario che le riceve, inserendole nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione appaltante. **Nel subappalto vi è un'alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore**, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; diverso è il caso in cui la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. **Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è estendibile, se non si dimostri che il contratto costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto**” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150).

Il Tar, pertanto, accogliendo il ricorso, stabilisce che l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare sia sul piano probatorio che logico- argomentativo l'effettiva sussistenza di un contratto di subappalto, dimostrazione che nel caso di specie è del tutto mancante.

LA "CONTRATTAZIONE" DELLE ENTRATE

Giovedì 14 marzo

Nell'ente locale il termine contrattazione si riconduce al salario accessorio, ai fondi, agli stanziamenti di spesa. Raramente la contrattazione è correlata all'entrata, eppure la questione è di estrema importanza.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA REGOLAMENTO

Venerdì 15 marzo

Il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sull'intelligenza artificiale.

Come si legge nel comunicato del parlamento Europeo, l'obiettivo è di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Il regolamento stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto.

Applicazioni vietate

Le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni di IA che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle

registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale. Saranno vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, i sistemi di credito sociale, le pratiche di polizia predittiva (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona) e i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone.

Eccezioni per le forze dell'ordine

In linea di principio le forze dell'ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, tranne in alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge. L'identificazione "in tempo reale" potrà essere utilizzata solo se saranno rispettate garanzie rigorose, ad esempio se l'uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico. L'utilizzo di questi sistemi a posteriori è considerato ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l'autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

Obblighi per i sistemi ad alto rischio

Sono previsti obblighi chiari anche per altri sistemi di IA ad alto rischio (che potrebbero arrecare danni significativi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all'ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto). Rientrano in questa categoria gli usi legati a infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione, servizi pubblici e privati di base (ad esempio assistenza sanitaria, banche, ecc.), alcuni sistemi di contrasto, migrazione e gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici (come nel caso di sistemi usati per influenzare le elezioni). Per questi sistemi vige l'obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d'uso, essere trasparenti e accurati e garantire la sorveglianza umana. I cittadini avranno diritto a presentare reclami sui sistemi di IA e a ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui loro diritti.

PRIMA DELLE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE SI FERMA

Venerdì 15 marzo

Il 9 giugno 2024 sono previste le elezioni comunali. Il periodo bianco decorre dal 24 aprile 2024, da rispettare rigorosamente per non incorrere nel rischio di influenzare gli elettori. Ma in cosa consiste tale divieto? E' vietato portare in deliberazione tutti gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta? La risposta emerge dalla norma, dalle delibere Corte Conti, dalla giurisprudenza. La Giunta può andare avanti; il Consiglio NO, a meno di atti urgenti ed indifferibili, come rileva l'art. 38 comma 5 TUEL "I consigli durano in carica

sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.

Il Ministero dell'Interno, in un parere in data 19 luglio 2018 ha confermato che ai sensi dell'art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.

In particolare, il Viminale ha rilevato quanto segue, nel citato parere:

Alcuni consiglieri del comune in oggetto hanno prospettato doglianze circa la prosecuzione dell'esame delle osservazioni e delle controdeduzioni al regolamento urbanistico, da parte del consiglio comunale, successivamente alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Secondo quanto osservato dagli esponenti, l'esame di tali atti da parte del consiglio comunale sarebbe impedito proprio dal disposto dell'art 38, comma 5, citato, stante l'assenza di un termine perentorio per l'adozione del regolamento urbanistico ed in considerazione della natura tipicamente discrezionale delle deliberazioni in parola destinate ad incidere sul futuro del territorio

Come noto, ai sensi del richiamato art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.

La prevalente giurisprudenza precisa che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.

Quando invece l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell'individuo, l'esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).

PNRR LE 4 PROPOSTE EMENDATIVE DEI COMUNI

Sabato 16 marzo

In vista della conversione in legge del **DL 19/2024** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4)" l'ANCI ha presentato le seguenti **proposte emendative**.

PNRR LE 4 PROPOSTE EMENDATIVE DELLE PROVINCE

Sabato 16 marzo

In vista della conversione in legge del **DL 19/2024** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4)" l'UPI ha presentato le seguenti **proposte emendative**.

PRESUPPOSTI PER EMANARE ORDINANZE EXTRA ORDINEM

Mercoledì 20 marzo

Il T.A.R. Perugia, sez. I, 16 gennaio 2024, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia, ha nuovamente ribadito che ai sensi dell'art. 50 del TUEL **il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all'incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in presenza di stringenti presupposti di legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione**: tali presupposti giustificano la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07 aprile 2023, n. 2160, C.d.S., Sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; id., 22 marzo 2016, n. 1189; id., 5 settembre 2015, n. 4499).

Con specifico riferimento ai presupposti di adozione delle ordinanze sindacali gravate è stato chiarito che **anche il riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica può legittimare il ricorso al potere extra ordinem da parte del Sindaco**, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia.

Secondo l'orientamento del T.A.R. Perugia la **potenzialità di un pericolo grave per l'incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente**, anche qualora essa sia nota da tempo o si protragga per un periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione, nonché persino allorquando il pericolo stesso non sia imminente, sussistendo,

comunque, una ragionevole probabilità che possa divenirlo, ove non si intervenga prontamente in seguito al riscontrato deterioramento dello stato dei luoghi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 luglio 2022, n. 4653, nonché, conformi, C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2023, n. 2895, e T.A.R. Toscana, sez. III, 08 aprile 2023, n. 362,).

Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, il T.A.R. ha concluso che: *“il presupposto circa l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile va interpretato nel senso che non rileva la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti, a prescindere dalla prevedibilità della situazione di pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. In definitiva, quindi, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza. Cosicché, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo”*. (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04 dicembre 2019, n. 13898, nonché, C.d.S., sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150).

CONFERENZA UNIFICATA, INTESE RAGGIUNTE

Giovedì 21 marzo

La Conferenza Unificata, riunitasi oggi, ha raggiunto intesa su tutti i punti all'ordine del giorno, anche quelli inseriti successivamente con integrazione.

AFFIDAMENTO SPL E SOCIETÀ MISTE: LE CONSIDERAZIONI DEL TAR

Lunedì 25 marzo

Con sentenza n. 5452/2024 il TAR Lazio ha fornito alcune indicazioni in materia di affidamenti di servizi di interesse economico generale a società miste.

La vicenda si origina dalla deliberazione assunta, nel 2023, da un Ente locale per l'affidamento del servizio rifiuti a terzi, tramite gara, e correttamente suffragata da apposita relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022; l'Amministrazione, nel momento della decisione, era però già socia di una società mista operante nel medesimo settore e, in sede di successiva revisione periodica ex art. 20 del TUSP, ne ha dichiarato l'intenzione di dismissione delle quote."

La vicenda si origina dalla decisione presa nel corso del 2023 da parte di un Ente locale di affidare il servizio rifiuti a terzi tramite gara, correttamente suffragata da apposita relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022; l'Amministrazione, nel periodo di definizione della suddetta decisione, era già socia di una società mista operante nel medesimo settore per cui, in sede di successiva revisione periodica ex art. 20 del TUSP, è stata dichiarata l'intenzione di dismissione delle quote.

La società mista ha dunque provveduto ad impugnare la decisione dell'Ente socio, sottolineando, tra le varie censure sollevate, la "la violazione degli artt. 4 e 12 d. lgs. n. 175/16 ed eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità" in quanto la qualificazione della società come "società incaricata di svolgere attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" ... e la conservazione per dodici anni, da parte del Comune, della partecipazione societaria comporterebbero, per l'ente locale, un vincolo ad affidare il servizio pubblico alla società perseguendo, in tal modo, anche la valorizzazione di tale partecipazione". Ulteriormente, viene rimarcata dalla società la non economicità della scelta operata dall'Ente poiché la società stessa si era già offerta per l'espletazione del servizio di gestione dei rifiuti in virtù del fatto che l'Amministrazione "avrebbe aderito alla omissis proprio al fine di affidare ad essa la gestione del servizio".

PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE ELEZIONI

Giovedì 28 marzo

E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale di oggi la Legge 38/2024 Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7**, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

NUOVO TUEL AGGIORNATO

Giovedì 28 marzo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la nuova edizione del **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** (Tuoe), aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.95 del 22 aprile 2023).

TQRIF SLITTA IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI ARERA

Giovedì 28 marzo

ARERA comunica lo slittamento al 31 maggio degli obblighi di comunicazione TQRIF in vista dell'apertura del nuovo portale.

L'articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2024, il gestore comunichi ad ARERA e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze servite, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati inerenti alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità, come registrati ai sensi dell'articolo 56.

Il medesimo articolo 58 prevede che, per le sole gestioni ricadenti nello Schema I, per le quali non sono previsti livelli generali di qualità, in aggiunta al numero di utenze il gestore trasmetta una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio.

L'invio delle informazioni e dei dati richiesti, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF, dovrà essere effettuato non oltre la data del 31 maggio 2024, tramite il portale appositamente predisposto sul sito internet dell'Autorità. La data di apertura della raccolta sarà indicata attraverso successivo comunicato sul sito ARERA, comunque garantendo agli operatori interessati un tempo congruo (pari ad almeno 30 giorni) per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione in parola.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che, ai fini della partecipazione alla raccolta dati in oggetto, i gestori sono preventivamente tenuti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

DL PNRR IN CONFERENZA UNIFICATA

Sabato 30 marzo

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 4 aprile 2024, alle ore 12.30 con il seguente ordine del giorno:

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, di cui all'articolo 20 della legge n. 111 del 2023.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Designazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, per la sostituzione di un componente ANCI in seno alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

